

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 14 luglio 2023 - n. 10854

Programmazione Europea 2021 - 2027: strategie di sviluppo urbano sostenibile. Rettifica delle linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili approvate con d.d. n. 8715/2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E
GESTIONE FONDO SVILUPPO E COESIONE

Visto il decreto n. 16142 del 11 novembre 2022 di «Approvazione del Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile» finanziate a valere sui fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, aggiornato in ultimo con successivo decreto n. 8972 del 15 giugno 2023, il quale dispone, tra le altre cose, i principi generali di ammissibilità delle spese, distinguendo tra tipologie di spese ammissibili e non ammissibili, rimandando, per il dettaglio delle modalità di rendicontazione delle spese a specifiche Linee Guida approvate da Regione Lombardia;

Considerato che nelle more della definizione delle regole nazionali di ammissibilità riferite ai fondi SIE 2021- 2027, le regole nazionali di ammissibilità di cui tenere conto sono quelle di cui al d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018, che emana il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Richiamato il decreto n. 8715 del 12 giugno 2023 di «Approvazione delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili», le quali definiscono, tra gli altri:

- i criteri e le modalità operative a cui devono attenersi i Comuni Beneficiari delle Strategie, per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie;
- le modalità di richiesta e successiva erogazione del contributo a valere sulle Strategie nel loro complesso;

Considerato che:

- le «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili», approvate con decreto n. 8715/2023 sopracitato, al paragrafo 3.1 «Validità temporale» dispongono che «le operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie hanno un periodo di ammissibilità delle spese che decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia ed il Comune beneficiario della Strategia» avvenuta nel periodo di vigenza del d.lgs. n. 50/2016;
- le operazioni di natura materiale, finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome, con costo totale superiore a 200.000 euro devono essere rendicontate a costi reali secondo le voci di spesa previste dal Quadro Tecnico Economico (QTE) ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 o del d.lgs. n. 36/2023;
- le «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili», approvate con decreto n. 8715/2023 sopracitato, detagliano le voci di spesa previste dal Quadro Tecnico Economico (QTE), non prevedendo, per mero errore materiale, la voce «Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi»;

Ritenuto pertanto di:

- rettificare il paragrafo 4.1 «Rendicontazione a costi reali» delle «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili», approvate con decreto n. 8715/2023, aggiungendo espressamente anche il riferimento al D.lgs. n. 50/2016 (come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- rettificare il Quadro Tecnico Economico (QTE), di cui al paragrafo 4.1 sopracitato, prevedendo la voce «Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi» nell'ambito della macro-voce «Imprevisti/accantonamenti/spese generali» della sezione «Somme a disponibili» (come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, sul BURL e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;

- di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni attuatori delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di rettificare il paragrafo 4.1 «Rendicontazione a costi reali» delle «Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili», approvate con decreto n. 8715/2023, aggiungendo espressamente anche il riferimento al d.lgs. n. 50/2016 (come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di rettificare il Quadro Tecnico Economico (QTE), di cui al paragrafo 4.1 sopracitato, prevedendo la voce «Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi» nell'ambito della macro-voce «Imprevisti/accantonamenti/spese generali» della sezione «Somme a disponibili» (come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, sul BURL e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni attuatori delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile.

La dirigente
Federica Marzuoli

_____ • _____



STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE

Sommario

1 PREMESSE

1.1 Ambito di applicazione

1.2 Riferimenti normativi

- 1.2.1 Normativa in tema di programmazione europea
- 1.2.2 Normativa specifica in materia di appalti
- 1.2.3 Normativa in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore
- 1.2.4 Normativa in materia di Aiuti di Stato

2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE

3 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1 Validità temporale

3.2 Cumulabilità con altre agevolazioni

3.3 Requisiti generali di ammissibilità

3.4 Spese ammissibili

- 3.4.1 PR FESR
- 3.4.2 PR FSE+

3.5 Spese non ammissibili

4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

4.1 Rendicontazione a costi reali

4.2 Rendicontazione tramite opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

- 4.2.1 Tassi forfettari per coprire i costi indiretti di un'operazione
- 4.2.2 Tasso forfettario per coprire i costi diretti per il personale di un'operazione
- 4.2.3 Tasso forfettario per coprire i costi diversi dai costi diretti per il personale

5 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI

5.1 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento

5.2 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per i costi di personale

- 5.2.1 Rendicontazione del personale interno
- 5.2.2 Rendicontazione del personale esterno

5.3 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per le indennità:

5.4 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori

5.5 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per il noleggio e locazione di immobili

5.6 Documentazione specifica per la rendicontazione dell'IVA e altre imposte e tasse

6 MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Anticipo

6.2 Acconti

6.3 Saldo

7 PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A GARE ESPLETATE DAI COMUNI BENEFICIARI

7.1 Documentazione da presentare e tempistica

7.2 Economie e ribassi d'asta

7.3 Rideterminazione del valore della Strategia e del relativo contributo

8 MONITORAGGIO

8.1 Monitoraggio procedurale e finanziario

8.2 Monitoraggio fisico e valorizzazione degli indicatori

8.2.1 PR FESR

8.2.2 PR FSE+

8.2.3 Azioni di governance

8.3 Monitoraggio ambientale

9 MODIFICA DELLE STRATEGIE

10 CONTROLLI

11 DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Principio DNSH

11.2 Pubblicità

11.3 Rinunce e decadenze

12 ALLEGATI

12.1 ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE

12.1.1 Forme di coprogettazione con gli enti del Terzo Settore

12.1.2 Altre forme di partenariato

12.1.3 Partenariato pubblico privato

12.1.4 Assegnazione di appalti

12.1.5 Pubblicazione di bandi

12.2 ALLEGATO 2 - INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO

12.2.1 Indicatori di output: Azioni di natura materiale (FESR)

12.2.2 Indicatori di output: Azioni di natura immateriale (FSE+)

12.2.3 Indicatore di output: azioni di governance

12.2.4 Schede di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027

1 PREMESSE

1.1 Ambito di applicazione

I **PR FESR ed FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia** sostengono gli strumenti territoriali per l'integrazione di politiche di sviluppo anche attraverso le **Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile** (d'ora in avanti, le Strategie).

A seguito dell'approvazione delle Strategie definitive, in coerenza con quanto previsto dalla DGR XI/6987 del 19 settembre 2022, i **14 Comuni beneficiari delle Strategie** sono tenuti a presentare l'elenco delle operazioni di natura materiale e immateriale che ne danno attuazione. Nel documento tali operazioni sono distinte sulla base della natura dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e degli Assi dei Programmi che le finanzieranno: **PR FESR Asse 4 - OS 5.1 per le operazioni di natura materiale**, **PR FESR Asse 5 - Assistenza Tecnica per le operazioni che si qualificano come azioni di governance delle Strategie**, **PR FSE+ per le operazioni di natura immateriale**. Le indicazioni fornite per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR sono da intendersi come **applicabili anche alle operazioni finanziate a valere su risorse autonome regionali per le Strategie dei Comuni di Vigevano e Cremona**.

Il presente documento pertanto è rivolto ai Comuni beneficiari delle Strategie sottoelencate e a tutti i soggetti attuatori ed eventuali altri soggetti beneficiari selezionati nell'attuazione delle operazioni secondo le modalità delineate al par. 2 del presente documento e dettagliate nell'ambito dell'ALLEGATO 1 - **MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE**, in qualità di soggetti sottoposti ai medesimi obblighi del Comune capofila nell'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie, con l'intento di fornire loro **indicazioni operative per la rendicontazione delle spese sostenute** e le **modalità di richiesta di erogazione del contributo** a valere sulle Strategie .

Comune beneficiario	Titolo Strategia
Cinisello Balsamo	<i>Entangled</i>
Rho	<i>Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana</i>
Bergamo	<i>Spazi_ARE</i>
Milano	<i>MI@OVER.NET</i>
Brescia	<i>La scuola al centro del futuro</i>
Legnano	<i>La scuola si fa città</i>
Monza	<i>Una comunità educante al futuro</i>
Gallarate	<i>GROW29</i>
Mantova	<i>Generare il futuro: dalla scuola alla città</i>
Pavia	<i>Pavia Città d'Acqua</i>
Sondrio	<i>Monte Salute</i>
Busto Arsizio	<i>BReaTHE generations</i>
Vigevano	<i>Vigevano.inc</i>
Cremona	<i>Agorà cittadine</i>

1.2 Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i **principali riferimenti normativi** applicabili all'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie. Resta comunque applicabile eventuale ulteriore normativa specifica di settore, anche laddove di seguito non menzionata.

1.2.1 Normativa in tema di programmazione europea

Normativa europea

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per la tornata programmatica 2021-2027;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)".

Normativa nazionale e regionale

- Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 di cui agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1060/2021, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027, adottato dalla Commissione Europea in data 1 agosto 2022 con Decisione C(2022) 5671 final, che destina € 150.000.000,00 all'Asse 4, obiettivo specifico 5.1 (OS5.1) "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane", unitamente a risorse a valere sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica", prevedendo a valere sull'OS 5.1 l'implementazione di strategie territoriali di rigenerazione sostenibile dei contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, volte ad accrescere l'inclusione sociale delle

popolazioni più fragili, riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali;

- Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, adottato dalla Commissione Europea in data 17 luglio 2022 con Decisione C (2022) 5302 final, il quale destina € 25.895.000,00 al finanziamento delle strategie di sviluppo urbane, con riferimento alle tematiche relative all'occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile, risorse per l'implementazione nell'ambito delle suddette strategie di operazioni di natura immateriale;
- Nelle more della definizione delle regole nazionali di ammissibilità riferite ai fondi SIE 2021-2027, le regole nazionali di ammissibilità di cui tenere conto sono quelle di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, che emana il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Nelle more della condivisione a livello nazionale di indicazioni di carattere trasversale connesse alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con il FSE+, le regole cui fare riferimento sono quelle definite nell'ambito del "Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020";
- D.g.r. 6987/2022 "Programmazione europea 2021 – 2027: Strategie di sviluppo urbano sostenibile. Percorso di approvazione e schema di convenzione attuativa";
- DDS n. 16142/2022 "Approvazione del Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027";
- DDS 5997/2023 "Aggiornamento del Vademecum per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile adottato con Decreto n.16142/2022".

1.2.2 Normativa specifica in materia di appalti

Normativa europea

- Regolamento delegato (UE) n. 1951/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni;
- Regolamento delegato (UE) n. 1952/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (settori ordinari);
- Regolamento delegato (UE) n. 1953/2021 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (settori speciali);
- Regolamento (UE) n. 2342/2015 del 15 dicembre 2015 che apporta modifiche alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento (UE) n. 2341/2015 del 15 dicembre 2015 che apporta modifiche alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

- Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 relativa alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 recante modifica del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV (in vigore dal 17-09-2008);
- Direttiva 2007/66/CE del 11 dicembre 2007 che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
- Regolamento (CE) n. 1422/2007 che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Comunicazione Interpretativa della Commissione Relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici».

Normativa nazionale

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento ai procedimenti in corso al 1° luglio 2023 e alle specifiche previsioni applicabili fino al 31 dicembre 2023 in linea con le disposizioni transitorie e di coordinamento descritte all'art. 225 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici.

1.2.3 Normativa in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore

- Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che adotta le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- Linee Guida ANAC n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022: appalti Terzo Settore”.

1.2.4 Normativa in materia di Aiuti di Stato

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (di seguito Regolamento generale di esenzione per categoria);

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02), che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica;
- Comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;
- D.g.r. n. 6002/2016 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»".

2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE

Il Vademecum per l'attuazione delle Strategie prevede che l'attuazione delle Strategie prenda avvio con la **presentazione** tramite il Sistema Informativo Bandi Online, da parte di ciascun Comune beneficiario, delle singole **schede progetto** che saranno oggetto di **istruttoria tecnico formale** finalizzata alla verifica del rispetto dei criteri di selezione (criteri di ammissibilità e di valutazione) approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR e del PR FSE+ 2021-2027.

Le differenti operazioni che compongono le Strategie possono essere attuate secondo le **modalità** che saranno **ritenute più efficaci** dai Comuni beneficiari al fine di perseguire la piena realizzazione delle Strategie.

Nello specifico, i Comuni potranno scegliere di attuare le operazioni attraverso le seguenti modalità:

- **forme di coprogettazione con gli Enti del Terzo settore**, in linea con la normativa di settore applicabile in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore;
- **altre forme di partenariato** con i soggetti attuatori già individuati nell'ambito della Strategia o altri soggetti già individuati all'atto di presentazione della scheda progetto o da individuarsi successivamente;
- **partenariato pubblico privato**;
- **assegnazione di appalti** per la realizzazione di opere o la fornitura di servizi **tramite procedure ad evidenza pubblica o affidamenti ad enti in house**;

- **pubblicazione di bandi** per la selezione di beneficiari.

Tali modalità di attuazione sono descritte più nel dettaglio nell'**ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE**.

3 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1 Validità temporale

Le operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie hanno un periodo di ammissibilità delle spese che decorre dalla data di **sottoscrizione del Protocollo di Intesa** tra Regione Lombardia ed il Comune beneficiario della Strategia.

Il **termine ultimo** per la realizzazione della Strategia, ossia il termine entro il quale le spese collegate alle operazioni devono essere sostenute dal Comune beneficiario o dagli eventuali soggetti attuatori è invece fissato al **30 giugno 2027**, salvo quando la Convenzione indichi una data di conclusione antecedente. Si specifica che le spese si intendono sostenute quando risultano anche quietanzate a fronte dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto che le sostiene.

Saranno pertanto rimborsate al Comune beneficiario le sole spese sostenute nell'intervallo di tempo sopradescritto e successivamente rendicontate a Regione Lombardia nelle forme e nelle modalità previste dalle presenti Linee Guida.

Le **spese sostenute antecedentemente** alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa e **successivamente** al 30 giugno 2027 o alla data di conclusione indicata dalla Strategia, dove antecedente tale termine, **non potranno in alcun modo essere riconosciute** ai Comuni beneficiari.

3.2 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il Regolamento (UE) n. 1060/2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi FESR e FSE+ 2021-2027, incentiva, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, le sinergie tra i fondi e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Questo principio illustrato nel considerando 49 e successivamente normato all'art. 63, comma 9 dello stesso Regolamento disciplina, inoltre, l'ammissibilità delle spese a sostegno di uno o più fondi e di uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione.

La cumulabilità dei finanziamenti riguarda pertanto, all'interno della stessa operazione, la **sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico** di un intervento che vengono "cumulate" per coprire una o più spese ammissibili di un'operazione.

Il principio si applica anche a quelle forme di sostegno pubblico che non derivano da strumenti dell'unione (es: agevolazioni pubbliche nazionali), e fatte salve disposizioni sui limiti alla cumulabilità con altre agevolazioni eventualmente previsti dagli strumenti attuativi che concedono tali agevolazioni.

Al riguardo, si specifica che in generale non è possibile chiedere diverse agevolazioni che facciano superare cumulativamente il 100% del valore dell'operazione o delle specifiche spese riconducibili alla medesima, in quanto in tal caso si configurerebbe come **doppio finanziamento**.

Di conseguenza, solo per gli interventi per i quali l'agevolazione risulta inferiore al 100% del valore totale dell'investimento ammissibile (il valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento), il rimanente importo, non coperto dall'agevolazione, può essere eventualmente oggetto di altre agevolazioni, fermo restando il **vincolo del non superamento del 100% dell'investimento sostenuto, sia a livello complessivo sia a livello della singola spesa** e di eventuali vincoli previsti dalle disposizioni relative alle altre agevolazioni.

In quest'ottica, il controllo da parte di Regione è volto a verificare che la somma delle agevolazioni ottenute non sia superiore al costo complessivo dell'investimento.

In fase di presentazione della scheda progetto il Comune beneficiario è tenuto pertanto a **dichiarare**, in caso la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR o FSE+ sia inferiore al 100%, quali sono le **ulteriori fonti di finanziamento** atte a coprire la quota restante del valore totale dell'investimento ammissibile (mezzi propri o altri contributi pubblici o privati), nonché a **garantire il rispetto del divieto di cumulo per le medesime spese tra l'agevolazione nell'ambito delle Strategie ed eventuali altre forme di contribuzione pubblica**, anche nel rispetto delle eventuali soglie previste dalla normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, se applicabili.

Il Comune beneficiario si impegna al rispetto del divieto di cumulo per le medesime spese anche successivamente alla concessione della presente agevolazione.

3.3 Requisiti generali di ammissibilità

Si riportano di seguito le condizioni generali per il riconoscimento delle spese sostenute nell'ambito delle operazioni dai Comuni beneficiari e dai soggetti attuatori.

Come regola generale, le spese devono **rispettare i principi di sana gestione finanziaria**, ovvero:

- le risorse impiegate nella realizzazione delle attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore (*principio di economia*);
- deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti (*principio di efficienza*);
- le risorse impiegate hanno portato al conseguimento dei risultati attesi e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati (*principio di efficacia*).

Ai sensi della normativa, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento deve possedere i **seguenti requisiti**:

- essere **direttamente imputabile al progetto** ammesso a finanziamento e approvato con atti dell'Amministrazione regionale;
- essere riconducibile ad una categoria di spesa ammissibile;
- essere pertinente, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto;
- essere **effettiva**, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- essere correttamente registrata nella contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- essere **verificabile**, sulla base di un metodo controllabile al momento della rendicontazione delle spese;

- essere garantita dal soggetto che sostiene la spesa all'interno del proprio sistema contabile tramite la tenuta di un **sistema di contabilità separata** per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata, eventualmente anche per il tramite di una codifica contabile appropriata (art. 74, paragrafo 1, lettera a Reg. (UE) 2021/1060), allo scopo di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse assegnate;
- essere **sostenuta nel periodo di vigenza** del PR: nello specifico, i costi devono essere sostenuti nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia ed il Comune beneficiario della Strategia e il 30 giugno 2027, salvo quando la Convenzione indichi una data di conclusione della Strategia antecedente, come previsto dal par. 3.1;
- rispettare le **condizioni specifiche di ammissibilità** e le procedure di rendicontazione indicate nel presente documento.

3.4 Spese ammissibili

3.4.1 PR FESR

Le operazioni finanziate a valere sul PR FESR nell'ambito delle Strategie si distinguono tra **operazioni di natura materiale**, che si articolano nelle macrocategorie di intervento previste dal Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027, e **azioni di governance**.

Con riferimento alle **operazioni di natura materiale**, sono da ritenersi **ammissibili le spese previste nell'ambito del quadro tecnico economico** dei lavori pubblici comuni agli interventi infrastrutturali ed in particolare le spese afferenti a:

- lavori di esecuzione degli interventi;
- oneri per la sicurezza;
- forniture e servizi;
- incentivi per funzioni tecniche per massimo il 1,6% dell'importo dei lavori;
- spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per massimo il 10% dell'importo dei lavori;
- spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela per massimo il 2% dell'importo dei lavori;
- imprevisti sui lavori per massimo il 5% dell'importo dei lavori;
- spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE);
- spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche;
- spese per il collaudo delle opere;
- acquisto di terreni, compreso le servitù onerose;
- acquisto di immobili strettamente connessi all'operazione;
- costi di esproprio dell'area oggetto di intervento;
- costi per la bonifica dell'area oggetto di intervento;
- altre voci previste nell'ambito del quadro economico dei lavori pubblici, se strettamente legato alla realizzazione dell'opera;

- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se ammissibile in base all'importo complessivo dell'operazione ed alla recuperabilità/non recuperabilità della stessa, come meglio dettagliato nel par. 3.5.

Ai sensi del **D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018** valgono inoltre le seguenti previsioni:

1. nel caso di **terreni**, l'acquisto rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
 - a. la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - b. la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati successivamente;
 - c. la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
2. per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al punto 1, lettera b), è aumentato al 15%.
3. nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 10% della spesa totale ammissibile, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Amministrazione regionale;
 - b. il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
 - c. il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Amministrazione regionale;
 - d. l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
4. nel caso di **edifici già costruiti**, l'acquisto costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), alle seguenti condizioni:
 - a. che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - b. che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
 - c. che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - d. che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Amministrazione regionale nell'ambito della Strategia e/o nella scheda progetto relativa all'operazione istruita con esito positivo nel rispetto di quanto previsto all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 in relazione alla stabilità delle operazioni;
 - e. che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

5. nel caso di **acquisto tramite leasing**, la spesa per la locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni nel caso il beneficiario del finanziamento sia l'utilizzatore:
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui alla lettera b) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Le previsioni di cui al punto 4 si applicano anche in caso l'acquisto di edifici assuma la forma dell'acquisto di bene futuro (edificio ancora da costruire o ristrutturare). Nel caso in cui il contratto di acquisto includa anche la realizzazione di lavori per la riqualificazione del bene oggetto di acquisto il valore di mercato del bene determinato attraverso la perizia deve ricomprendere anche l'incremento di valore collegato alla riqualificazione prevista; alternativamente, si dovrà distinguere tra il valore di mercato del bene pre-lavori e l'importo previsto per la realizzazione dei lavori, alimentando le voci di spesa specifiche, da rendicontarsi distintamente. Al termine dei lavori dovrà inoltre essere confermato il passaggio di proprietà del bene all'acquirente pubblico beneficiario.

Sempre con riferimento alle operazioni di natura materiale, **in caso la modalità di rendicontazione delle spese utilizzata lo preveda**, sono ammissibili anche **costi diretti per il personale ulteriori** rispetto a quelli già inclusi nel quadro economico dei lavori pubblici e/o **costi indiretti**. Per ulteriori dettagli rispetto alle modalità di rendicontazione utilizzabili, si rimanda al par. 4.

Con riferimento alle **azioni di governance**, sono da ritenersi **ammissibili** le spese afferenti alle **seguenti voci**:

- costi diretti per il personale**; sono i costi per le risorse umane direttamente coinvolte nell'attività di governance della Strategia e comprendono:
 - i costi relativi al personale interno, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario da un contratto di lavoro subordinato o attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale;

- i costi relativi al personale esterno, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario tramite contratti di prestazione di servizi, collaborazioni esterne ed incarichi professionali (liberi professionisti);
- **servizi**, attraverso l'affidamento di specifici incarichi per il supporto all'attività di governance della Strategia a terzi nel rispetto della disciplina prevista dalle normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici;
- **costi indiretti**, in caso la modalità di rendicontazione delle spese utilizzata lo preveda (par. 4).

3.4.2 PR FSE+

Le operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ nell'ambito delle Strategie corrispondono alle **operazioni di natura immateriale**, che si articolano nelle macrocategorie di intervento previste dal Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027.

Con riferimento alle operazioni di natura immateriale, sono da ritenersi **ammissibili** le spese afferenti alle **seguenti voci**:

- Costi diretti per il personale;
- Indennità di partecipazione;
- Mobili, attrezzature e veicoli;
- Servizi;
- Noleggio e locazione di immobili;
- Costi indiretti, in caso la modalità di rendicontazione delle spese utilizzata lo preveda (par. 4).

Costi diretti per il personale

I costi diretti per il personale sono i **costi per le risorse umane interne ed esterne** direttamente coinvolte nell'attuazione dell'operazione, quali ad esempio (a titolo non esaustivo):

- docenti impegnati in percorsi educativi scolastici ed extrascolastici;
- professionisti esperti nella formazione e orientamento al lavoro;
- personale sanitario e qualificato all'assistenza per anziani;
- educatori o altre figure professionali impiegati in attività di integrazione sociale, laboratori di comunità ed empowerment per persone con particolari fragilità (persone disabili, adolescenti, giovani, donne);
- professionisti che offrono servizi di mediazione culturale per stranieri;
- esperti di settore che offrono consulenza in merito a temi specifici quali innovazione digitale o cambiamenti climatici;
- personale del Comune.

I costi diretti per il personale comprendono:

- **i costi relativi al personale interno**, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario o soggetto attuatore da un contratto di lavoro subordinato o attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale;

- **i costi relativi al personale esterno**, ossia risorse umane legate al Comune beneficiario o soggetto attuatore tramite contratti di prestazione di servizi, collaborazioni esterne ed incarichi professionali (liberi professionisti).

Indennità di partecipazione

Le indennità di partecipazione rappresentano **costi per i partecipanti**, ossia costi diretti sostenuti per i soggetti – persone fisiche – che beneficiano delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ nell’ambito delle Strategie. A tali soggetti può essere infatti corrisposta un’indennità in relazione all’effettiva partecipazione alle attività, con specifico riferimento a:

- Indennità di **partecipazione ad attività di orientamento e formazione**;
- Indennità di **partecipazione a tirocini extracurricolari** ai sensi della D.g.r. n. 7763/2018 (tirocini formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), compresi anche i tirocini in favore di disabili e svantaggiati.

Tale voce di spesa è da ritenersi **ammissibile** nell’ambito delle seguenti **specifiche macrocategorie** di intervento:

- Interventi per l’occupazione;
- Interventi per l’inclusione socio-lavorativa di persone in condizioni di fragilità;
- Interventi di innovazione sociale.

Per operazioni che ricadono nella macrocategoria Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità sono invece ammissibili unicamente gli eventuali costi sostenuti per le indennità di partecipazione a tirocini extracurricolari.

Inoltre, tali costi sono da considerarsi ammissibili solo per specifiche tipologie di destinatario, ossia:

- Con riferimento alle indennità di **partecipazione ad attività di orientamento e formazione**, i soggetti disoccupati che non siano già destinatari di interventi di politica attiva e percettori di strumenti di sostegno al reddito;
- Con riferimento alle indennità di **partecipazione a tirocini extracurricolari**, i soggetti destinatari così come definiti dalla DGR 7763/2018, compresi i soggetti disabili e svantaggiati. Le spese ammissibili per le indennità di partecipazione a tirocini extracurricolari si basano sui **costi effettivamente sostenuti** per l’erogazione delle **indennità ai singoli tirocinanti** su base mensile, come previsto dalla normativa di riferimento (**D.g.r. n. 7763/2018**).

Le spese ammissibili per le indennità di partecipazione ad attività di orientamento e formazione vengono rimborsate sulla base del **sostegno effettivamente corrisposto** ai partecipanti alle attività, nella misura di **€ 5 per ogni ora fruita**.

Le indennità devono essere versate ai tirocinanti/partecipanti alle attività di orientamento e formazione esclusivamente dal Comune beneficiario o dai soggetti attuatori.

Mobili, attrezzature e veicoli

Ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021 i costi per l’acquisto di mobili, attrezzature e veicoli non sono ammissibili tranne nel caso in cui si verifichi una delle **seguenti condizioni**, da intendersi

come alternative tra loro: 1) qualora tale **acquisto** sia **necessario per raggiungere l'obiettivo** dell'operazione; 2) qualora tali **voci** siano **completamente ammortizzate** durante l'operazione; 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'**opzione più economica**.

Si specifica che, qualora il bene acquistato non sia destinato all'utilizzo esclusivo nell'ambito dell'operazione, il costo ammissibile al finanziamento sarà da determinare in funzione della quota di utilizzo da riferire all'operazione.

Per le operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ nell'ambito delle Strategie è ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di mobili, attrezzature e veicoli solo se in **quota non preponderante rispetto all'importo dell'operazione (massimo il 40% del totale** – comprensivo di IVA se ammissibile in base all'importo complessivo dell'operazione ed alla recuperabilità/non recuperabilità della stessa, come meglio dettagliato nel par. 3.5).

Possono essere ricompresi in questa categoria (a titolo non esaustivo):

- mobili e attrezzature per la creazione di ambienti di apprendimento inclusivi;
- attrezzature per l'adeguamento tecnologico funzionali alle attività di digitalizzazione e miglioramento della connettività digitale quali dispositivi personali, computer, hardware informatici;
- attrezzature utilizzate per l'insegnamento di tematiche ecologiche, come attività scientifiche o orti didattici.

Eventuali spese per l'acquisto di beni e materiali ulteriori rispetto alle spese per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli (es. materiale di consumo, compresa la cancelleria, materiale di promozione e comunicazione, acquisto di beni materiali e immateriali, incluse le licenze per l'utilizzo di software informatici, etc.), sia pure ammissibili al finanziamento nell'ambito delle operazioni, non dovranno essere rendicontate nell'ambito della presente voce di spesa, ma potranno trovare **copertura nell'ambito dei tassi forfettari** per i costi diretti o indiretti previsti dalle opzioni di semplificazione dei costi descritte al par. 4.2.

Servizi

Nell'ambito dell'attuazione delle operazioni, qualora i Comuni beneficiari ricorrano all'**affidamento delle attività principali e caratterizzanti la specifica operazione a soggetti terzi**, in modo totale o parziale, si rientra nella fattispecie della **delega**. L'esercizio della delega deve essere stato previsto in sede di progettazione delle operazioni e del piano finanziario o comunque deve essere stato autorizzato da Regione Lombardia. A titolo meramente esemplificativo, nel caso di operazioni afferenti alla macrocategoria di intervento di innovazione sociale e nello specifico di progetti che prevedono la realizzazione di centri ricreativi per l'infanzia, si rientra nella fattispecie della delega qualora il Comune individui, tramite apposita gara di appalto, un soggetto gestore per l'affidamento del relativo servizio; analogamente, nel caso di progetti che prevedono la realizzazione delle attività di animazione territoriale, si rientra nella fattispecie della delega qualora il Comune individui, tramite apposita gara di appalto, un soggetto titolato per l'affidamento del relativo servizio.

La responsabilità dell'operazione rimane comunque in capo al beneficiario/delegante, soggetto giuridico titolare del contributo concesso da Regione Lombardia. Nella selezione del soggetto terzo a cui delegare l'attività, il beneficiario del finanziamento è tenuto ad applicare la disciplina prevista

dalle normative vigenti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

Non rientra, invece, nella delega l'acquisizione di **servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale** rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione nel rispetto delle procedure previste per tali acquisizioni, i cui costi restano comunque ammissibili nell'ambito della presente voce di spesa.

Noleggio e locazione di immobili

Sono ammissibili le spese per il noleggio o la locazione dei beni immobili, compresa la locazione finanziaria. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i costi relativi all'**affitto dei locali nei quali viene realizzato il progetto per la durata della sua realizzazione**.

In particolare, considerando di rientrare nella casistica in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore del bene, l'ammissibilità delle spese di locazione finanziaria sostenute è ritenuta ammissibile alle seguenti condizioni alternative:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene, nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Costi indiretti

Tali costi sono **ammissibili solo se previsti dalla modalità di rendicontazione delle spese utilizzata**. Per ulteriori dettagli rispetto alle modalità di rendicontazione utilizzabili, si rimanda al par. 4.

3.5 Spese non ammissibili

Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, le seguenti spese non sono ammissibili:

- gli **interessi passivi**, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- come anticipato al par. 3.4.1, l'**acquisto di terreni per importo superiore al 10% delle spese** totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, tale limite può essere oltrepassato quando sono rispettate le specifiche condizioni previste.

Con riferimento all'**Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, ai sensi del medesimo art. 64, comma 1, lettera c), si specifica che la stessa costituisce una spesa **ammissibile per tutte le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 milioni di euro** (IVA inclusa); di converso, per tutte le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 milioni di euro (IVA inclusa), costituisce una spesa ammissibile soltanto **nei casi in cui non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale in materia.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64 del sopracitato Regolamento non sono ammissibili ai sensi del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, i costi relativi a:

- **multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi**, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- **ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività**;
- costi relativi alle **composizioni amichevoli**, agli **arbitrati** e gli **interessi di mora**;
- commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri **oneri meramente finanziari**.

Rappresentano, inoltre, costi non ammissibili:

- **servizi e/o lavori affidati in violazione** delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici;
- incarichi professionali esterni conferiti con procedure di affidamento avviate/concluse prima della stipula del Protocollo di Intesa con Regione Lombardia;
- in generale, qualsiasi **spesa riferita a procedure avviate/concluse prima della sottoscrizione del Protocollo di Intesa** con Regione Lombardia;
- **spese sostenute successivamente al termine ultimo** per la realizzazione della Strategia fissato al **30 giugno 2027** o alla data di conclusione indicata dalla Strategia, dove antecedente tale termine.

Con riferimento alle operazioni finanziate a valere sul **PR FESR**, rappresentano spese non ammissibili le seguenti voci:

- spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi e edifici, nonché il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- spese di gestione e manutenzione di immobili;
- acquisto di beni di consumo;
- acquisto di beni non inventariabili;
- acquisto di beni usati;
- realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- spese derivanti da varianti in corso d'opera.

Con riferimento alle operazioni finanziate a valere sul **PR FSE+**, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021 stabilisce ulteriori disposizioni che rendono non ammissibili le seguenti voci:

- acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture;
- acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne nel caso in cui, come anticipato al par. 3.4.2, si verifichi una delle seguenti condizioni, da intendersi come alternative tra loro: 1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione; 2) qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione; 3) qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

Infine, anche la realizzazione di eventi quali, ad esempio, feste di quartiere non rientra tra i costi ammissibili, come stabilito nell'ambito del Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027.

4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il **sostegno finanziario** a favore dei Comuni beneficiari delle Strategie viene **concesso sotto forma di sovvenzione**, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi FESR e FSE+ 2021-2027.

Ai sensi dell'art. 53 di tale Regolamento, le sovvenzioni concesse a valere su tali fondi possono assumere una delle seguenti forme:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (costi reali);
- rimborso dei costi ammissibili tramite l'utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi (costi unitari; somme forfettarie; tassi forfettari);
- finanziamenti non collegati ai costi.

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, **se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 EUR**, il contributo **assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari**, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Pertanto, in linea con quanto sopra premesso, le **modalità di rendicontazione** delle spese afferenti alle operazioni finanziate nell'ambito delle Strategie sono state **diversamente declinate** sia rispetto alla dimensione dell'operazione, sia rispetto alla tipologia (materiale/immateriale) ed alla relativa fonte di finanziamento (FESR/risorse autonome, FSE+):

- **operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome con costo totale superiore a 200.000 euro:** sono rendicontate a **costi reali** secondo quanto descritto al par. 4.1;
- **operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome con costo totale inferiore a 200.000 euro:** sono rendicontate tramite una delle **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto;
- **operazioni di governance finanziate a valere sul PR FESR, indipendentemente dal valore dell'operazione:** sono rendicontate tramite una delle **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto;

- **operazioni di natura immateriale finanziate a valere sul PR FSE+ con costo totale superiore a 200.000 euro:** sono rendicontate tramite l'**opzione di semplificazione che utilizza un tasso forfettario del 7%** dei costi diretti ammissibili dell'operazione per coprirne i costi indiretti, descritta al par 4.2.1.1; in alternativa, possono essere rendicontate tramite **una delle altre opzioni** di semplificazione dei costi descritte al par. 4.2., selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto;
- **operazioni di natura immateriale finanziate a valere sul PR FSE+ con costo totale inferiore a 200.000 euro** sono rendicontate tramite una delle **opzioni di semplificazione** dei costi descritte al par. 4.2. selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto.

La modalità di rendicontazione delle spese selezionata dal Comune beneficiario in fase di presentazione della scheda progetto **si applica all'intera operazione**, anche qualora essa si articoli in sub-azioni distinte, **per il costo totale dell'investimento ammissibile** (valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento), anche laddove la quota percentuale del cofinanziamento a valere sul PR FESR o sul FSE+ 2021-2027 sia inferiore al 100% e pertanto l'agevolazione concessa da parte di Regione Lombardia non copra interamente l'investimento ammissibile.

4.1 Rendicontazione a costi reali

Le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul **PR FESR/risorse autonome** con **costo totale superiore a 200.000 euro** devono essere rendicontate a **costi reali** secondo le voci di spesa previste dal **Quadro Tecnico Economico (QTE)** ai sensi del D.lgs n. 50/2016 o del D.lgs n. 36/2023.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome

VOCI DI COSTO		MASSIMALI DI SPESA
A	LAVORI	
a.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	
a.2	Costo della manodopera soggetto a ribasso (art. 95, c.10, d.lgs. 50/2016)	
a.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
a.4	Importo dei lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	
a.5	Forniture e servizi	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche	
b.1.1a	Spese tecniche per indagini, studi e analisi, rilievi, incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc.	max. 10% di A
b.1.1b	Spese aggiuntive legate alla pubblicazione di bandi di concorso di progettazione o all'affidamento di servizi di progettazione partecipata a supporto della progettazione tecnica o per la progettazione di interventi su beni culturali sottoposti a tutela.	max. 2% di A
b.1.2	Spese per collaudo	
b.1.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016)	80% del 2% di A
B.2	Allacciamenti ai servizi di pubblica utilità	

B.3	Imprevisti/accantonamenti/spese generali	
b.3.1	Imprevisti sui lavori	max. 5% di A
b.3.2	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	
b.3.3	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
b.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	
b.3.5	Oneri di scarica	
b.3.6	Acquisizione di terreni	
b.3.7	Acquisizione di immobili	
b.3.8	Spese per diagnosi energetica o audit energetico, certificazione energetica (APE)	
b.3.9	Spese per autorizzazioni e/o certificazioni sismiche	
b.3.10	Opere di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale (art. 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	
b.3.11	Oneri per la stazione appaltante	
b.3.12	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi	
B.4	IVA/Oneri fiscali	
b.4.1	IVA sui lavori	
b.4.2	IVA sulla manodopera	
b.4.3	IVA sugli oneri per la sicurezza (22%)	
b.4.4	IVA su forniture e servizi (22%)	
b.4.5	IVA su spese tecniche (22% + IVA su cassa 4%)	
b.4.6	IVA su imprevisti/accantonamenti/spese generali (22%)	
b.4.7	IVA su spese strumentali (22%)	
b.4.8	Contributo previdenziale/cassa sulle spese tecniche (4%)	

4.2 Rendicontazione tramite opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

Tutte le operazioni di natura immateriale finanziate sul PR FSE+ e le operazioni di natura materiale e azioni di governance finanziate sul PR FESR/risorse autonome con un costo totale pari o inferiore a 200.000 euro, ad eccezione di quelle il cui sostegno configura un aiuto di Stato, devono essere obbligatoriamente rendicontate ricorrendo ad una delle opzioni di semplificazione dei costi descritte nei paragrafi successivi. Tali opzioni prevedono, da un lato, la rendicontazione a costi reali di alcune delle voci di spesa previste dal piano dei conti, tramite presentazione di apposita documentazione giustificativa di spesa e di pagamento descritta in dettaglio al par. 5, dall’altro lato, la quantificazione di ulteriori voci di spesa in base a tassi forfettari, senza che sia necessaria per tali voci la rendicontazione o conservazione della relativa documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.

Si precisa che l’eventuale riduzione, in fase di rendicontazione o di validazione della stessa da parte di Regione Lombardia in esito a controlli effettuati sulla documentazione giustificativa presentata dal Comune beneficiario, dell’importo afferente alle voci di spesa rendicontate a costi reali comporta la corrispondente e proporzionale riduzione dell’importo quantificato tramite l’utilizzo del tasso forfettario.

4.2.1 Tassi forfettari per coprire i costi indiretti di un’operazione

Prima di trattare nello specifico questa tipologia di tassi forfettari, si forniscono alcune indicazioni in merito alle **due categorie di costo principali** di cui si compone il piano finanziario a preventivo e a consuntivo di un’operazione: “costi diretti” e “costi indiretti”.

- **costi diretti:** sono quelli direttamente connessi all’operazione, che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata all’operazione finanziata.
- **costi indiretti:** rappresentano i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all’operazione, ma possono anche essere collegati a spese generali sostenute dai soggetti che attuano l’operazione. Tipici costi indiretti possono essere quelli relativi al funzionamento e alla gestione del soggetto beneficiario: le utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, ecc.), i servizi ausiliari (quali il centralino, la portineria, ecc.), servizi di contabilità generale, le forniture per ufficio, ecc. Sono costi per i quali è difficile o addirittura impossibile determinare con precisione l’ammontare attribuibile direttamente ad un’operazione specifica. Tali costi, nell’ambito del FESR e FSE+, possono essere quindi imputati all’operazione attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfettaria.

In linea con tali indicazioni, le modalità di rendicontazione delle spese afferenti alle operazioni finanziate nell’ambito delle Strategie possono prevedere l’ammissibilità dei **costi indiretti** esclusivamente **su base forfettaria** e con riferimento esclusivo alle possibilità offerte dalle **opzioni di semplificazione dei costi** previste ai sensi dell’**art. 54 del Reg (UE) n. 1060/2021**, di seguito presentate.

4.2.1.1 Tasso forfettario del 7% calcolato su tutti i costi diretti

La presente opzione di semplificazione prevede che siano **rendicontati a costi reali i costi diretti** dell’operazione e che all’importo così rendicontato sia poi applicato un **tasso forfettario pari al 7% a copertura dei costi indiretti**.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome

Voce di spesa
A. Costi diretti: A1 - Macro-voci che riprendono le voci di spesa del QTE riportate al par. 4.1 A2 - Personale (costi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel QTE)
B. Costi indiretti (7% di A)
TOTALE (A+B)

Quadro economico azioni di governance

Voce di spesa
A. Costi diretti: A1 - Personale A2 – Servizi
B. Costi indiretti (7% di A)
TOTALE (A+B)

Piano dei conti operazioni di natura immateriale PR FSE+

Voce di spesa
A. Costi diretti: A1 - Personale A2 - Mobili, attrezzature e veicoli (max. 40% del totale) A3 - Servizi A4 - Indennità di partecipazione (laddove prevista per macrocategoria di intervento) A5 - Noleggio e locazione immobili
B. Costi indiretti (7% di A)
TOTALE (A+B)

4.2.1.2 Tasso forfettario del 15% calcolato sui soli costi diretti per il personale

La presente opzione di semplificazione prevede che siano **rendicontati a costi reali i costi diretti** dell’operazione e che **all’importo rendicontato in relazione ai costi per il personale** sia poi applicato un **tasso forfettario pari al 15% a copertura dei costi indiretti**.

Si specifica che gli **eventuali costi diretti per il personale che restano inclusi all’interno delle voci di spesa del QTE** previste per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome **non concorrono al calcolo del forfait**.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi diretti ammissibili (dettagliati per macro-voci che riprendono le voci di spesa del QTE riportate al par. 4.1) esclusi i costi di personale valorizzati in A
C. Costi indiretti (15% di A)
TOTALE (A+B+C)

Quadro economico azioni di governance

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi diretti ammissibili B1 - Servizi
C. Costi indiretti (15% di A)
TOTALE (A+B+C)

Piano dei conti operazioni di natura immateriale PR FSE+

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi diretti ammissibili B1 - Servizi B2 - Mobili, attrezzature e veicoli (max. 40% del totale) B3 - Indennità di partecipazione (laddove prevista per macrocategoria di intervento) B4 - Noleggio e locazione immobili
C. Costi indiretti (15% di A)

4.2.2 Tasso forfettario per coprire i costi diretti per il personale di un'operazione

L'opzione di semplificazione dei costi definita all'**art. 55, par. 1 del Reg (UE) n. 1060/2021** prevede che **ai costi diretti diversi dai costi diretti per il personale, rendicontati a costi reali**, sia applicato un **tasso forfettario pari al 20% a copertura dei costi diretti per il personale**.

Tale opzione di semplificazione è applicabile solo **a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite** all'art. 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'art. 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si ricorda che **all'interno delle voci di spesa relative ai costi diretti diversi da quelli per il personale**, comprese le macro-voci che riprendono le voci di spesa del QTE previste per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome, **non deve essere incluso nessun costo relativo alle risorse umane** direttamente coinvolte nell'attuazione dell'operazione, in quanto tali costi sono già coperti dal forfait.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome

Voce di spesa
A. Costi diretti diversi da quelli per il personale (dettagliati per macro-voci che riprendono le voci di spesa del QTE riportate al par. 4.1)
B. Costi diretti per il personale (20% di A)
TOTALE (A+B)

Quadro economico azioni di governance

Voce di spesa
A. Costi diretti diversi da quelli per il personale A1- Servizi
B. Costi diretti per il personale (20% di A)
TOTALE (A+B)

Piano dei conti operazioni di natura immateriale PR FSE+

Voce di spesa
A. Costi diretti diversi da quelli per il personale A1 - Servizi A2 - Mobili, attrezzature e veicoli (max. 40% del totale) A3 - Indennità di partecipazione (laddove prevista per macrocategoria di intervento) A4 - Noleggio e locazione immobili
B. Costi diretti per il personale (20% di A)
TOTALE (A+B)

4.2.3 Tasso forfettario per coprire i costi diversi dai costi diretti per il personale

L'opzione di semplificazione dei costi definita all'**art. 56 del Reg. (UE) 1060/2021** prevede che **ai costi diretti per il personale rendicontati a costi reali** sia applicato un **tasso forfettario pari al 40% a copertura degli altri costi ammissibili dell'intervento**, diretti (es. materiale di consumo, compresa la cancelleria, materiale di promozione e comunicazione, acquisto di beni materiali e immateriali, incluse le licenze per l'utilizzo di software informatici, etc.) ed indiretti.

Per le operazioni di natura immateriale sostenute dal FSE+, le **eventuali indennità di partecipazione** versate ai partecipanti sono considerate **costi ammissibili aggiuntivi**, non inclusi nel tasso forfettario.

Quadro economico operazioni di natura materiale PR FESR/risorse autonome

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi ammissibili (40% di A)
TOTALE (A+B)

Quadro economico azioni di governance

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Altri costi ammissibili (40% di A)
TOTALE (A+B)

Piano dei conti operazioni di natura immateriale PR FSE+

Voce di spesa
A. Costi diretti per il personale
B. Indennità di partecipazione (laddove prevista per macrocategoria di intervento)
C. Altri costi ammissibili (40% di A)
TOTALE (A+B+C)

5 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI

Il trasferimento delle risorse ai Comuni beneficiari delle Strategie è strettamente connesso all’attività di rendicontazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e i singoli Comuni beneficiari.

La **rendicontazione delle spese avviene mediante il Sistema Informativo Bandi Online**. Il Comune beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dagli eventuali soggetti attuatori per l’attuazione delle operazioni tramite l’inserimento dei relativi giustificativi di spesa e pagamento a seconda delle modalità di rendicontazione previste per ciascuna operazione.

Prima di procedere all’inserimento dei giustificativi relativi a una specifica operazione, il Comune è inoltre tenuto a fornire **informazioni di dettaglio rispetto a eventuali soggetti attuatori** coinvolti nell’attuazione dell’intervento di cui saranno esposte le spese sostenute; il Comune è inoltre tenuto a presentare contestualmente la **documentazione idonea a comprovare l’esistenza di un rapporto di partenariato** tra il Comune e tali soggetti, laddove non già presentata nelle fasi precedenti. Rispetto alla singola operazione, non sarà possibile in un momento successivo esporre spese relative a soggetti attuatori diversi da quelli precedentemente comunicati; saranno fatte salve eventuali spese sostenute da soggetti terzi che abbiano incorporato il soggetto attuatore precedentemente identificato nell’ambito di processi di fusione/acquisto.

Quando il Comune ha proceduto, cumulativamente su più operazioni, **all’inserimento sul sistema di spese in misura sufficiente** a comprovare l’utilizzo delle risorse anticipate nella misura prevista

dall'art. 7. della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e i singoli Comuni beneficiari, potrà procedere alla **trasmissione della rendicontazione e richiesta del primo, secondo e terzo acconto**, come meglio dettagliato al par. 6.

Per quanto riguarda invece la **richiesta di saldo**, il Comune beneficiario potrà procedere quando **tutte le operazioni relative alle Strategia approvata saranno concluse**, inserendo sul sistema tutte le spese sostenute in relazione alle stesse.

Si specifica che, nel caso in cui a chiusura dell'operazione il valore delle spese ammissibili risulti inferiore a quanto preventivato, l'agevolazione sarà riparametrata in proporzione, in base alla quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR o FSE+ 2021-2027 di riferimento per ciascuna operazione.

5.1 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento

Le spese rendicontate a **costi reali** devono essere comprovate da **fatture** o da **documenti contabili aventi valore probatorio equivalente** quietanzati attraverso appositi **giustificativi di pagamento**.

Tali fatture o documenti contabili equivalenti, intestati al Comune beneficiario o agli eventuali soggetti attuatori coinvolti nell'ambito delle operazioni, devono risultare **in regola sotto il profilo della normativa civilistica e fiscale di riferimento**.

Si precisa che **laddove la stazione appaltante dei lavori sia soggetto diverso dal Comune beneficiario** o altro soggetto attuatore di natura pubblica e ove alla stessa sia stata affidata, con opportuna strumentazione giuridica, la progettazione e/o l'attuazione dell'intervento, **eventuali fatture a essa intestate sono rendicontabili**, a condizione che venga allegata la Convenzione regolante i rapporti tra stazione appaltante e Comune beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica che riconduca a quest'ultimo la spesa sostenuta.

A tal fine, **devono essere allegati** alla rendicontazione:

- i **giustificativi di spesa quietanzati** riferiti ai pagamenti effettuati dal **Comune beneficiario/soggetto attuatore** di natura pubblica in favore della stazione appaltante (devono essere espressamente riferiti allo specifico incarico relativo all'operazione oggetto di contributo o essere accompagnati da adeguata descrizione del metodo di quantificazione della quota parte imputabile allo specifico incarico);
- la **Convenzione** regolante i rapporti tra stazione appaltante e Comune beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica;
- i **giustificativi di spesa quietanzati** intestati alla **stazione appaltante**.

Le **fatture o documenti contabili equivalenti** presentati ai fini della rendicontazione della spesa **devono inoltre riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sulla Strategia ID _____ Operazione ID _____ CUP _____ cofinanziata dai Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027/risorse autonome / del PR FSE+ 2021-2027 per un importo pari a _____"**. Le fatture o documenti contabili equivalenti emessi prima dell'uscita delle presenti Linee Guida non conformi a quanto sopra descritto devono essere **opportunamente integrati** come segue:

- **fatture o altri documenti cartacei**: gli originali dovranno essere **timbrati** con la dicitura sopra riportata;

- **fatture o altri documenti elettronici:** in sede di rendicontazione degli stessi dovrà essere allegata una **apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi dei giustificativi di spesa interessati e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Le fatture o documenti contabili equivalenti presentati ai fini della rendicontazione della spesa devono infine aver dato luogo a un'**effettiva uscita di cassa** da parte del Comune beneficiario/soggetto attuatore, che sia **comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento** che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.

Si riporta di seguito un elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo) della **documentazione giustificativa di pagamento ammissibile**:

- **mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario** cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato di pagamento, completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento;
- **bonifici in stato "eseguito"** riportanti l'indicazione del numero di CRO/TRN e **accompagnati da estratto conto bancario** da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente dell'ente;
- **F24 quietanzati**;
- **MAV, RI.BA** od altri sistemi di pagamento elettronico, **corredati da estratto conto bancario** da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente dell'ente;
- **ricevuta bancomat/carta di credito** (pagamento tramite POS) intestata all'ente e corredata da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito della spesa sul conto corrente dell'ente.

A tale proposito, si ricorda che, come anticipato al par. 3.3, deve essere **garantita dal soggetto che sostiene la spesa** all'interno del proprio sistema contabile la **tenuta di un sistema di contabilità separata per le transazioni relative all'operazione finanziata**, eventualmente anche per il tramite di una codifica contabile appropriata (art. 74, paragrafo 1, lettera a Reg. (UE) 2021/1060), allo scopo di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Non sono consentiti, pena la non ammissibilità della spesa, pagamenti effettuati in contanti, tramite assegni o con carta di credito personale, compensazioni di crediti e debiti o di altro genere (es. contratti di finanziamento, permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi).

5.2 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per i costi di personale

5.2.1 Rendicontazione del personale interno

Nel personale interno rientrano le risorse umane legate al Comune beneficiario/soggetto attuatore da un contratto di lavoro subordinato o attraverso altri rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa nazionale.

Per la rendicontazione di spese relative al personale interno i Comuni beneficiari e soggetti attuatori sono tenuti ad applicare **la metodologia prevista dall'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021**, che prevede che il **calcolo del costo orario** del personale interno sia effettuato

“dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale” (rif. Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, versione riveduta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 maggio 2021 - “quando si utilizza la regola delle 1.720 ore l’importo della tariffa oraria così ottenuto deve essere considerato alla stregua di un costo unitario”). L’unica **eccezione** a tale previsione riguarda gli **incentivi per le funzioni tecniche** previsti nell’ambito del QTE.

Ai sensi dell’art. 55, par. 2, lett. a), i costi del personale interno sono pertanto determinati mediante **tariffa oraria calcolata come di seguito** indicato per ciascun membro del personale rendicontato:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi lordi per l'impiego documentati}}{1.720 \text{ ore}}$$

Tale opzione di costo semplificato rappresenta **l’unica modalità per la determinazione della spesa ammissibile per tutte le risorse di personale dipendente impiegate nelle operazioni finanziate nell’ambito delle Strategie** (l’utilizzo del parametro delle 1.720 ore al denominatore della formula di calcolo del costo orario è pertanto obbligatorio).

Il parametro delle 1.720 ore è un «tempo di lavoro» annuo standard definito dalla Commissione europea quale media delle ore di lavoro settimanali degli Stati membri moltiplicata per 52 settimane e da cui sono state dedotte le ferie annuali retribuite e la media dei giorni festivi annuali.

Per la determinazione del costo orario del personale dipendente **i Comuni beneficiari e soggetti attuatori non potranno quindi utilizzare metodi di calcolo alternativi** basati su una quantificazione del tempo di lavoro diversa dalla previsione regolamentare.

La spesa ammissibile per il personale interno impiegato nel progetto è dunque calcolata a partire dai **“più recenti costi del lavoro lordi documentati, se annui”**: vale a dire che i dati utilizzati devono essere i più recenti disponibili, al fine di garantire che siano sufficientemente indicativi dei costi reali per il personale. I costi annuali lordi per l’impiego non devono necessariamente riferirsi ad un anno civile o ad un esercizio fiscale (ad esempio, potrebbe trattarsi di dati relativi al periodo che va dal mese di ottobre al mese di settembre dell’anno successivo). **È però necessario che i costi coprano un periodo temporale di 12 mesi**. Per una corretta determinazione dell’importo è previsto di norma l’utilizzo dei costi del lavoro lordi relativi all’annualità precedente all’avvio del progetto o all’impiego di ciascuna risorsa di personale nel progetto.

Qualora non fosse possibile coprire un periodo temporale di 12 mesi,, **“i costi del lavoro annui lordi possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall’atto di impiego, debitamente rapportati ad un periodo di 12 mesi”** (art. 55, par. 4 del Reg. (UE) 2021/1060). Tale criterio può essere utilizzato dai beneficiari, ad esempio, nel caso di risorse in servizio da meno di 12 mesi (i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro per le mensilità disponibili documentate o, nel caso di risorse di personale neoassunte, dal contratto di lavoro).

I costi annui lordi per l’impiego sono basati sui costi per l’impiego reali del lavoratore. Per i mesi con dati incompleti, i dati estrapolati potranno essere utilizzati per ottenere una buona approssimazione dei costi reali su un periodo di dodici mesi.

In linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, **il costo annuo lordo** di una risorsa interna **si compone dalle seguenti voci**:

- **Voci retributive:**
 - somma delle **12 retribuzioni mensili lorde** (verificabili dalle buste paga);
 - **tredicesima** mensilità (verificabile dalla busta paga);
 - eventuale **quattordicesima** mensilità (secondo quanto previsto dal contratto - verificabile dalla busta paga);
 - eventuali **maggiorazioni** legate ai turni (esclusi elementi variabili, es. straordinari);
 - importi relativi a **competenze di anni precedenti** (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di riferimento;
 - quota di **TFR** annuo maturato.
- **Oneri sociali e previdenziali:**
 - **contributi previdenziali** a carico azienda (ad es. INPS);
 - **fondi dipendenti obbligatori** previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri);
 - **eventuali fondi** di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa;
 - **assicurazione contro gli infortuni** (INAIL);
 - **altri costi** sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, **non possono essere incluse nel calcolo del costo annuo lordo dell'impiego eventuali voci di costo diverse da quelle sopra elencate** (voci retributive e oneri sociali e previdenziali). In particolare, non sono ammissibili voci riconducibili ad eventuali altri costi diretti (ad esempio, spese di viaggio, spese di vitto, spese di alloggio) o ai costi generali dell'organizzazione.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, il denominatore della formula viene determinato moltiplicando il parametro delle 1.720 ore per la percentuale di impiego contrattuale:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi lordi per l'impiego documentati}}{1.720 \text{ ore} \times \% \text{ di impiego contrattuale}}$$

In presenza, ad esempio, di una risorsa impiegata con contratto part-time al 50%, il denominatore della formula risulterebbe pari a 860 ore.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile oggetto di rendicontazione, il costo orario di ciascuna risorsa di personale deve essere **moltiplicato per il numero di ore di impiego effettivo** della risorsa nell'ambito del progetto, da rilevarsi tramite appositi timesheet, secondo la formula seguente:

$$\text{Costo ammissibile} = \text{Costo orario del personale} \times \text{ore effettivamente lavorate}$$

Come previsto dall'art. 55, par. 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, **per ciascuna risorsa di personale dipendente non potrà essere rendicontato un numero di ore superiore al parametro delle 1.720 ore** (o relativa riproporzione, in caso di part-time). In ogni caso, il numero di ore rendicontate non potrà essere superiore a quanto previsto dal contratto di lavoro.

Nella voce “personale interno” rientrano anche eventuali costi dei **titolari di cariche sociali**, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal Codice civile e dagli statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo dell’attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.).

Ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa è necessario che l’incarico, relativo a specifiche funzioni, rispetti le **condizioni di seguito dettagliate**:

- sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto al progetto finanziato;
- l’impiego della risorsa nel gruppo di lavoro sia stato comunicato ed espressamente autorizzato da Regione Lombardia;
- il conferimento dell’incarico nell’ambito del progetto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- il costo orario previsto per le ore di impiego nel progetto sia stato determinato in conformità alle disposizioni previste dalle presenti Linee guida per il personale dipendente.

Tenuto conto che l’opzione di semplificazione dei costi di cui dell’art. 55, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 è diretta a definire un costo unitario, **le verifiche di gestione avranno ad oggetto la corretta definizione della metodologia** (attraverso l’analisi della documentazione fornita dai beneficiari relativa agli ultimi costi annuali lordi della risorsa impiegata nel progetto) e **la sua corretta applicazione** (attraverso la verifica delle ore effettivamente lavorate come risultanti dalla registrazione nel timesheet).

In particolare, in sede di rendicontazione, le verifiche avranno ad oggetto la documentazione:

- che comprova la corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire il costo orario (tabella di calcolo del costo orario, cedolini relativi alle retribuzioni erogate nel corso dell’annualità presa in considerazione e la Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro all’Agenzia delle entrate);
- la corretta determinazione del valore del rimborso (ore effettivamente lavorate al progetto x costo orario) attraverso la verifica del timesheet che registra, con periodicità mensile, per ciascuna risorsa le attività e le ore lavorate al progetto.

Tale documentazione viene trasmessa dal Comune beneficiario, in sede di rendicontazione, attraverso il Sistema Informativo Bandi Online.

I Comuni beneficiari/soggetti attuatori sono in ogni caso **tenuti alla conservazione**, presso la propria sede, di tutti i giustificativi di spesa relativi ai costi di personale dipendente sostenuti nell’ambito delle operazioni.

Tale obbligo sussiste sia per la documentazione da trasmettere attraverso il sistema informativo in sede di rendicontazione sia per gli altri documenti giustificativi di spesa e pagamento dei costi sostenuti per il personale dipendente impiegato (ad esempio, cedolini, bonifici quietanzati, F24, etc.). Regione Lombardia si riserva, in ogni caso e ai fini di ulteriori controlli, la facoltà di richiedere la documentazione conservata non presentata in sede di rendicontazione.

Documentazione amministrativa per singola risorsa:

- **Curriculum Vitae** (da non caricare in Bandi Online, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- **Ordine di servizio/lettera di incarico**/altro atto di conferimento dell'incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione dell'operazione; nel caso di modifiche alle caratteristiche dell'incarico, il Comune beneficiario/soggetto attuatore deve produrre un'integrazione o addendum. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni relative all'incarico svolto: titolo e identificativo dell'operazione; definizione dell'incarico con riferimento all'attività da svolgere ed al ruolo della persona incaricata; periodo di svolgimento dell'incarico (giorno, mese ed anno di inizio e di conclusione).

Documentazione giustificativa per singola risorsa:

- **Prospetto di calcolo del costo orario**, determinato secondo le modalità sopra descritte, ossia secondo i "più recenti costi del lavoro lordi documentati", corredato da **cedolini relativi all'annualità presa in considerazione, Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro** all'Agenzia delle entrate (ove opportuno il beneficiario potrà trasmettere eventuale ulteriore documentazione utile a documentare i più recenti costi lordi come, ad esempio, documenti contabili, riepiloghi delle buste paga dell'annualità presa in considerazione);
- **Timesheet di registrazione delle ore lavorate al progetto** per ciascuna mensilità o eventuale altro documento equivalente (es. registri qualora previsti per le attività formative) compilato secondo le seguenti indicazioni:
 - firmato su base mensile sottoscritto dal lavoratore e complessivamente controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto identificato dal Comune beneficiario/soggetto attuatore;
 - contenente le seguenti informazioni minime: identificativo del progetto; titolo del progetto; dati di identificazione del Comune beneficiario/soggetto attuatore; nome e cognome del lavoratore; descrizione attività/mansione svolta con riferimento alle ore registrate; periodo di riferimento (mese); relazione sintetica sulle attività svolte/prodotti realizzati nel mese di riferimento;
 - nel caso in cui il personale interno sia coinvolto in più progetti a valere sulle Strategie nel corso dello stesso periodo, deve essere redatto un timesheet complessivo per figura professionale al fine di consentire una riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa nell'ambito dei diversi progetti finanziati (indicare titolo del progetto di riferimento per la singola attività, impegno della risorsa – ore e funzione – per il mese di riferimento).

Documentazione amministrativa integrativa per i titolari di cariche sociali:

- Autorizzazione all'impiego della risorsa da parte di Regione Lombardia;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari;
- Dichiarazione rilasciata dall'INPS o da altro organo competente attestante la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato (nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato).

Ad eccezione di tale Dichiarazione, la documentazione in elenco non è da caricare in Bandi Online, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica.

Documentazione giustificativa per gli incentivi per le funzioni tecniche:

- **Lettera di assegnazione** dell'incentivo;
- **Cedolini** da cui si rileva la corresponsione dell'incentivo per le diverse mensilità.

Con riferimento alla documentazione giustificativa di pagamento ammissibile, si rimanda a quanto già dettagliato nell'ambito del par. 5.1.

5.2.2 Rendicontazione del personale esterno

Nel personale esterno rientrano le risorse umane legate al Comune beneficiario/soggetto attuatore tramite contratti di prestazione di servizi, collaborazioni esterne ed incarichi professionali (liberi professionisti), in cui siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore/giornate e il corrispettivo orario/giornaliero.

Il corrispettivo deve essere determinato secondo le **tariffe professionali**, laddove esistenti, o in base alle **tariffe di mercato** di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.

Il **costo ammissibile** viene calcolato in **funzione del costo orario/giornaliero** definito nel contratto firmato con il professionista per la prestazione svolta, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, ove dovuti in base alla normativa nazionale vigente, e moltiplicato per le ore/giornate lavorate.

La spesa ammissibile è riferita al compenso del professionista al netto di eventuali rimborsi per spese sostenute nell'esecuzione del contratto (es. spese di viaggio, spese di vitto, spese di alloggio).

Documentazione amministrativa per singola risorsa:

- Documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di selezione del personale esterno, ove previsto dalla normativa e/o dallo statuto (da non caricare in Bandi Online, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- **Curriculum Vitae** da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste (da non caricare in Bandi Online, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- **Lettere d'incarico/contratti sottoscritti con il professionista** riportanti: titolo e identificativo del progetto; natura della prestazione; obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto; periodo di esecuzione esplicitato attraverso l'indicazione della data di inizio e di conclusione; durata in ore/giornate; corrispettivo orario/giornaliero; compenso complessivo; tempi e modalità di pagamento. Nel caso di modifiche alle caratteristiche dell'incarico, il Comune beneficiario/soggetto attuatore deve provvedere all'integrazione.

Documentazione giustificativa per singola risorsa:

- **Fatture/parcele/ricevute** recanti la dicitura: "**Spesa sostenuta a valere sulla Strategia ID _____ Operazione ID _____ CUP _____ cofinanziata dai Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027/risorse autonome / del PR FSE+ 2021-2027 per un importo pari a _____**";
- **Documenti di versamento degli oneri** sociali, fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti per legge; nel caso di documenti cumulativi, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio con allegato un prospetto di raccordo che evidenzi la quota di competenza relativa al personale dedicato al progetto.

Con riferimento alla documentazione giustificativa di pagamento ammissibile, si rimanda a quanto già dettagliato nell'ambito del par. 5.1.

5.3 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per le indennità:

Per la rendicontazione di spese relative a indennità di partecipazione nell'ambito dello svolgimento di **tirocini extracurricolari** ai sensi della D.g.r. n. 7763/2018, è necessario dimostrare l'**effettivo svolgimento di una percentuale superiore alla soglia minima di realizzazione pari al 70%** delle ore previste nell'ambito del Progetto formativo individuale.

Documentazione amministrativa per singolo tirocinante:

- Copia della **Convenzione di tirocinio**, redatta sulla base del format di cui al DDS n. 6286/2018 in attuazione della D.g.r. n. 7763/2018 compilata e sottoscritta da Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore del tirocinio (da non caricare in Bandi Online, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica);
- Copia del **Progetto formativo individuale**, redatto sulla base del format di cui al DDS n. 6286/2018 in attuazione della D.g.r. n. 7763/2018, sottoscritto sia dal tutor del Soggetto Ospitante sia da quello del Soggetto Promotore;
- **Registro presenze**, sottoscritto dal tutor del Soggetto Ospitante e dal tirocinante, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenze del tirocinante stesso (orario d'ingresso e orario di uscita), al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e la percentuale minima di realizzazione del 70% delle ore previste dal Progetto formativo;
- **Relazione finale** sottoscritta dal tutor del Soggetto Ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo, contenente il numero delle ore di tirocinio effettuate (da non caricare in Bandi Online, bensì da tenere agli atti e da produrre in sede di eventuale verifica).

Documentazione giustificativa per singolo tirocinante:

- **Cedolini**;
- **Bonifico bancario o postale corredato dalla ricevuta** di bonifico comprovante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di PosteSpa, dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa ad operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento; i bonifici devono essere quietanzati ovvero contenere i codici CRO, Transaction ID, ecc. che certifichino l'esecuzione del pagamento del rimborso spese forfettario al tirocinante e riportare nella causale la motivazione "rimborso tirocinio" e il periodo o il mese di competenza). Le ricevute di bonifico devono inoltre essere corredate dalla **dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante**;
- **MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico corredati da estratto conto bancario**;
- Nel caso in cui l'indennità di tirocinio sia soggetta a ritenuta d'acconto, mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta. In caso di versamento cumulativo, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al tirocinante.

Per la rendicontazione di spese relative alle **indennità di partecipazione ad attività di orientamento e formazione**, valorizzate nella misura di 5 euro per ogni ora fruita, è necessario dimostrare l'effettiva fruizione delle suddette attività.

Documentazione giustificativa per singolo partecipante:

- **Registro delle attività** di orientamento e formazione o altro documento equivalente compilato secondo le seguenti indicazioni:
 - firmato su base giornaliera dal professionista che svolge l'attività e dal partecipante o dai partecipanti, e complessivamente controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto identificato da Comune beneficiario/soggetto attuatore;
 - contenente le seguenti informazioni minime: identificativo del progetto; titolo del progetto; dati di identificazione del Comune beneficiario/soggetto attuatore; nome e cognome del professionista che svolge l'attività; periodo di riferimento; ore erogate e fruita da ciascun partecipante;
- **Bonifico bancario o postale corredato dalla ricevuta** di bonifico comprovante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di PosteSpa, dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa ad operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento; i bonifici devono essere quietanzati ovvero contenere i codici CRO, Transaction ID, ecc. che certifichino l'esecuzione del pagamento dell'indennità al partecipante e riportare nella causale la motivazione "indennità di partecipazione per attività di orientamento (o di formazione)" e il periodo o il mese di competenza). Le ricevute di bonifico devono essere corredate dalla **dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal partecipante**.

5.4 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori

Con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle voci di spesa afferenti all'acquisto di beni, servizi e lavori ricomprese nel Quadro economico/Piano dei conti relativo alle operazioni, oltre alla presentazione di adeguata documentazione di spesa e pagamento sulla base di quanto dettagliato nell'ambito del par. 5.1, è necessario **caricare in Bandi Online anche copia di contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, altri documenti equivalenti**, da cui risulti l'oggetto della fornitura, il suo importo, la pertinenza e la connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento, laddove non già resi disponibili nell'ambito della procedura per le comunicazioni obbligatorie relative a gare espletate da Comuni beneficiari, secondo quanto previsto al par 7.

Ulteriore **documentazione** dovrà invece essere **mantenuta agli atti** e prodotta in sede di eventuale verifica. Si riporta di seguito un elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- **documento di trasporto** del bene da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto dell'investimento;
- **verbale di collaudo e rilascio se previsti** (es. in caso di mobili e attrezzature);

- documentazione attestante il metodo e il **prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota** del costo del bene al progetto, **in caso di uso non esclusivo** del bene a valere sull'operazione;
- **documentazione attestante l'esecuzione del servizio/lavoro** (SAL/rapporti, relazioni o verbali sull'attività svolta ed eventuali prodotti rilasciati).

5.5 Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento specifica per il noleggio e locazione di immobili

Con riferimento alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle voci di spesa afferenti al noleggio ed alla locazione di immobili, oltre alla presentazione di adeguata documentazione di spesa e di pagamento sulla base di quanto già dettagliato nell'ambito del par. 5.1, è necessario **caricare in Bandi Online anche copia del contratto** controfirmato per accettazione.

5.6 Documentazione specifica per la rendicontazione dell'IVA e altre imposte e tasse

Come anticipato al par. 3.5, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, **l'IVA costituisce un costo ammissibile:**

- **per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 milioni di euro** (IVA inclusa);
- **per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 milioni di euro** (IVA inclusa), **nei casi in cui non sia recuperabile** a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

La **non recuperabilità** dell'IVA deve essere **documentata mediante presentazione di dichiarazione**, resa dal Comune beneficiario/soggetto attuatore sotto forma di apposita autocertificazione a firma del responsabile legale dell'ente/dirigente competente, che certifichi il trattamento dell'IVA.

Anche **altre imposte e tasse** (es. spese sostenute per la registrazione dei contratti, atti notarili, imposta di registro, imposta di bollo) possono costituire una **spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenute** dal Comune beneficiario/soggetto attuatore: in particolare, le imposte e tasse attinenti all'attività cofinanziata aventi scadenza successiva alla conclusione del progetto possono comunque essere espone tra i costi relativi allo stesso.

Al fine della valutazione di ammissibilità degli importi rendicontati, è tuttavia necessario presentare un apposito prospetto di calcolo, sottoscritto dal responsabile legale dell'ente/dirigente competente, che evidenzia la metodologia utilizzata. Il Comune beneficiario/soggetto attuatore inoltre devono impegnarsi a trasmettere alla Regione copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

6 MODALITÀ DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione, l'erogazione del contributo previsto avviene in **cinque tranches**:

- Anticipo;
- Primo acconto;
- Secondo acconto;
- Terzo acconto;
- Saldo.

Con specifico riferimento alle fasi di acconto e saldo, l'erogazione del contributo sarà condizionata alla verifica della spesa rendicontata e al raggiungimento delle quote di spesa ammissibili previsti per l'erogazione di ciascuna tranche, così come definiti nei successivi paragrafi.

6.1 Anticipo

È facoltà del Comune beneficiario chiedere l'**anticipazione di quota parte del contributo**, del valore **pari al 10% della Strategia**, che può essere chiesto ed erogato a seguito della formale sottoscrizione della Convenzione con l'Amministrazione regionale ed all'assunzione da parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle risorse a valere su PR FESR/risorse autonome e PR FSE+.

6.2 Acconti

Gli **acconti erogabili** sono tre:

- **primo acconto, pari al 30% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nella fase precedente (anticipo) e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni;
- **secondo acconto, pari al 30% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti (anticipo + primo acconto) e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo delle tranches erogate in fase di anticipo e primo acconto, sommato alla presente tranche, **non potrà comunque superare il 70% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa;
- **terzo acconto, pari al 20% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti (anticipo + primo acconto + secondo acconto) e previa presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni. L'importo delle tranches erogate a titolo di anticipo, primo acconto e secondo acconto, sommato alla presente tranche, **non potrà comunque superare il 90% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie di spesa.

Come anticipato anche al par. 5.1, il Comune può procedere a **tramettere la rendicontazione ed effettuare richiesta di primo, secondo o terzo acconto** quando avrà proceduto, cumulativamente su più operazioni, ad **inserire sul sistema spese sostenute per un importo pari ad almeno il 90% delle somme erogate** nelle fasi precedenti.

Le spese sostenute rendicontate al fine di ottenere gli acconti possono riguardare solo **operazioni per le quali è già stata effettuata** da parte degli uffici regionali l'**istruttoria tecnico formale** di cui all'art. 5 della Convenzione, con esito positivo.

Per garantire che il **calcolo dell'acconto** richiesto **tenga conto dei ribassi d'asta e di altre eventuali economie** di spesa relative alle singole operazioni e impattanti sul valore della Strategia, il Comune

è tenuto a verificare che i **Quadri economici/Piani dei conti delle operazioni ancora in corso** sono stati **aggiornati in esito all'espletamento delle gare**, secondo la procedura dettagliata al par. 7.

In sede di **richiesta di acconto**, effettuata mediante il Sistema Informativo **Bandi Online**, il Comune beneficiario è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui al par. 5:

- il **rapporto di avanzamento** della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni, da redigere in base al format che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale tramite il sistema informativo Bandi Online, nell'ambito della quale il Comune beneficiario è tenuto a dare conto dei risultati ottenuti nel corso dell'attuazione, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti; inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di natura immateriale a valere sul PR FSE+, il Comune beneficiario è tenuto a dare riscontro in merito alle azioni intraprese al fine di garantire l'applicazione dei principi orizzontali, in linea con quanto descritto nell'ambito delle schede progetto presentate;
- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome** che risultano concluse e le cui spese risultano interamente rendicontate:
 - il **verbale di ultimazione lavori** e il **certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera**, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato ed ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento, come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente comunicata e/o autorizzata; eventuale ulteriore documentazione relativa all'operazione conclusa (es. provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione da parte dell'organo competente per normativa/statuto, certificato di agibilità, dichiarazione da parte del RUP di piena fruibilità, funzionalità e apertura al pubblico delle opere, documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità – targa) dovrà invece essere tenuta a disposizione agli atti;
 - per le sole operazioni appartenenti alla **macrocategoria “Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici” e “Interventi di nuova costruzione di edifici pubblici”**, **APE post operam** dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica finali a progetto realizzato;
- la **dichiarazione attestante il rispetto degli impegni presi con riferimento al principio DNSH**, corredata dalla documentazione utile a confermare il rispetto di tali impegni (ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione, nuova costruzione di edifici, presentazione di etichette o certificazioni di prodotto relative alle apparecchiature installate per l'erogazione dell'acqua che ne garantiscano le prestazioni in termini di risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label), anche in linea con le eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite in materia a livello europeo o nazionale;
- la **dichiarazione resa dal Comune beneficiario e da eventuali soggetti attuatori che espongono spese che certifichi il trattamento dell'IVA**;

- la **dichiarazione, da parte del Comune beneficiario e/o del soggetto attuatore, attestante il rispetto del divieto di doppio finanziamento nell'ambito di ciascuna operazione e di singola spesa**, ossia che i documenti di spesa presentati non sono stati utilizzati per l'ottenimento di altre forme di contribuzione pubblica o - se sussiste il caso - l'attestazione di quali documenti di spesa presentati sono stati utilizzati per l'ottenimento di altre forme di contribuzione pubblica e per quale importo;
- le **coordinate bancarie** per la liquidazione del contributo, in particolare in caso di attuazione di operazioni in partenariato pubblico privato (vedasi par. 12.1.3), la cui quota di contributo dovrà essere liquidata su apposito conto di garanzia.

L'**erogazione** del contributo avviene **in esito ai controlli effettuati** sulla documentazione presentata, compresa la documentazione giustificativa delle spese sostenute da parte del Comune beneficiario e dei soggetti attuatori nell'ambito dell'attuazione delle operazioni e rendicontate a Regione ai fini dell'erogazione del contributo. Si ricorda che per ciascuna delle operazioni finanziate, anche laddove la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR o FSE+ 2021-2027 sia inferiore al 100%, è richiesta la rendicontazione del valore totale dell'investimento ammissibile (il valore delle spese ammissibili complessive dell'intervento). Nel caso in cui le spese rendicontate e validate a chiusura di ciascuna operazione siano inferiori all'investimento ammesso, il contributo erogabile sarà infatti rideterminato in modo proporzionale. Non si prevedono invece variazioni in aumento del contributo concesso.

In fase di acconto, le **risorse finanziarie vengono erogate a valere sui PR FESR/risorse autonome e PR FSE+ in quota percentuale proporzionale** alla copertura finanziaria garantita da tali fonti alla Strategia, ricalcolata al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa.

6.3 Saldo

Il **saldo, pari al 10% del valore della Strategia**, aggiornato al netto dei ribassi d'asta e delle eventuali economie di spesa, potrà essere **erogato a fronte dell'attuazione e conclusione delle operazioni** della Strategia e della **rendicontazione** di tutte le spese sostenute nell'ambito di tali operazioni, e previa presentazione di una relazione finale sull'attuazione della Strategia.

I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare richiesta di saldo **entro 90 giorni dal termine ultimo per la realizzazione della Strategia** (data di conclusione indicata in Convenzione).

In sede di richiesta del saldo, effettuata mediante il Sistema Informativo **Bandi Online**, il Comune beneficiario è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui al par. 5:

- la **relazione finale** sull'attuazione della Strategia con il dettaglio relativo alle singole operazioni, da redigere in base al format che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale tramite il sistema informativo Bandi Online, nell'ambito della quale il Comune beneficiario è tenuto a dare conto dei risultati ottenuti terminata l'attuazione della Strategia nel suo complesso, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti; inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di natura immateriale a valere sul PR FSE+, il Comune beneficiario è tenuto a dare riscontro in merito alle azioni intraprese al fine di garantire l'applicazione dei principi orizzontali, in linea con quanto descritto nell'ambito delle schede progetto presentate;

- **per le operazioni di natura materiale finanziate a valere sul PR FESR/risorse autonome** che risultano concluse e le cui spese risultano interamente rendicontate:
 - il **verbale di ultimazione lavori** e il **certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera**, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato ed ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento, come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente comunicata e/o autorizzata; eventuale ulteriore documentazione relativa all'operazione conclusa (es. provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione da parte dell'organo competente per normativa/statuto, dichiarazione da parte del RUP di piena fruibilità, funzionalità e apertura al pubblico delle opere, documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità – targa) dovrà invece essere tenuta a disposizione agli atti;
 - per le sole operazioni appartenenti alla **macrocategoria “Interventi di efficientamento energetico edifici pubblici”** e **“Interventi di nuova costruzione di edifici pubblici”**, **APE post operam** dell'intero edificio redatta utilizzando la procedura di calcolo CENED+2.0 datata e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici e rispettivo file di calcolo XML, attestante gli indici prestazionali e la classe energetica finali a progetto realizzato;
- la **dichiarazione attestante il rispetto degli impegni presi con riferimento al principio DNSH**, corredata dalla documentazione utile a confermare il rispetto di tali impegni (ad esempio, per gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione, nuova costruzione di edifici, presentazione di etichette o certificazioni di prodotto relative alle apparecchiature installate per l'erogazione dell'acqua che ne garantiscano le prestazioni in termini di risparmio idrico, con riferimento ad esempio alle prime due classi della European Water Label), anche in linea con le eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite in materia a livello europeo o nazionale;
- la **dichiarazione resa dal Comune beneficiario e da eventuali soggetti attuatori che espongono spese che certifichi il trattamento dell'IVA**;
- la **dichiarazione, da parte del Comune beneficiario e/o del soggetto attuatore, attestante il rispetto del divieto di doppio finanziamento nell'ambito di ciascuna operazione e di singola spesa**, ossia che i documenti di spesa presentati non sono stati utilizzati per l'ottenimento di altre forme di contribuzione pubblica o - se sussiste il caso - l'attestazione di quali documenti di spesa presentati sono stati utilizzati per l'ottenimento delle altre forme di contribuzione pubblica e per quale importo;
- le **coordinate bancarie** per la liquidazione del contributo, in particolare in caso di attuazione di operazioni in partenariato pubblico privato (vedasi par. 12.1.3), la cui quota di contributo dovrà essere liquidata su apposito conto di garanzia.

L'**erogazione** del contributo avviene **in esito ai controlli effettuati** sulla documentazione presentata, compresa la documentazione giustificativa delle spese sostenute da parte del Comune beneficiario e dei soggetti attuatori nell'ambito dell'attuazione delle operazioni e rendicontate a Regione ai fini dell'erogazione del contributo. Si ricorda che per ciascuna delle operazioni finanziate, anche laddove la quota percentuale di cofinanziamento a valere sul PR FESR o FSE+ 2021-2027 sia inferiore al 100%, è richiesta la rendicontazione del valore totale dell'investimento ammissibile (il valore delle spese

ammissibili complessive dell'intervento). Nel caso in cui le spese rendicontate e validate a chiusura di ciascuna operazione siano inferiori all'investimento ammesso, il contributo erogabile sarà infatti rideterminato in modo proporzionale. Non si prevedono invece variazioni in aumento del contributo concesso.

In fase di saldo, **sarà garantita la corrispondenza delle quote di risorse complessivamente erogate sui PR FESR/risorse autonome e PR FSE+ e la fonte di finanziamento prevista per le operazioni** che sono state rendicontate.

7 PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE A GARE ESPLETATE DAI COMUNI BENEFICIARI

7.1 Documentazione da presentare e tempistica

Il Comune beneficiario, in esito alla conclusione di ciascuna delle eventuali procedure di gara attivate per l'acquisizione di lavori/servizi da parte dello stesso Comune o altri soggetti attuatori nell'ambito dell'operazione finanziata, deve procedere **tempestivamente a seguito dell'avvenuta contrattualizzazione e comunque entro la fine del quadrimestre di riferimento** (entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre) **o prima di procedere a richiesta di acconto** come previsto al par. 6.2, all'aggiornamento dei Quadri economici/Piani dei conti delle operazioni.

Si precisa che tale aggiornamento non è dovuto con riferimento all'affidamento di incarichi correlati alla procedura di gara principale, quali ad esempio gli incarichi relativi alla progettazione.

A tal fine, assieme al **Quadro economico/Piano dei conti dell'operazione aggiornato**, il Comune beneficiario sarà tenuto a **presentare tramite il Sistema Informativo Bandi Online** la seguente documentazione:

- **contratto d'appalto** stipulato;
- **verbale di consegna lavori**;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sulle procedure d'appalto di lavori adottate (in applicazione del codice degli appalti D.Lgs. 36/2023) firmata dal RUP, **"Check list Appalti"**, compilata utilizzando i modelli che saranno resi disponibili.

La documentazione di gara e l'ulteriore documentazione relativa allo svolgimento della procedura (ad es. verbale di gara e provvedimento aggiudicazione, dichiarazione che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità – cartello) dovrà invece essere tenuta a disposizione agli atti dal soggetto che ha attivato la procedura.

7.2 Economie e ribassi d'asta

Conseguite a qualsiasi titolo e in particolare derivanti dai ribassi d'asta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Comune beneficiario, le economie generatesi nell'attuazione delle operazioni **non possono essere utilizzate dal Comune** nell'ambito della stessa operazione o delle altre operazioni di cui si compone la Strategia. Pertanto, in sede di controllo delle rendicontazioni, **non saranno considerate ammissibili le spese sostenute con le economie derivanti dalle procedure di aggiudicazione.**

Le economie sono infatti soggette a procedure di riprogrammazione proprie delle fonti finanziarie di riferimento e pertanto **ritornano nella disponibilità programmatica di Regione**, comportando una riduzione del valore della Strategia per un importo pari al valore delle economie generate.

Si ricorda che, con riferimento all'importo della singola operazione, laddove la quota percentuale del cofinanziamento a valere sul PR FESR o sul FSE+ 2021-2027 risulti inferiore al 100%, tali economie saranno ridistribuite in proporzione sull'operazione, mantenendo in tale modo fissa la percentuale di cofinanziamento.

Nell'attuazione delle Strategie i Comuni beneficiari sono tenuti a comunicare a Regione Lombardia, in esito alla conclusione delle procedure di gara attivate, le **economie derivanti dai ribassi d'asta**, attraverso la procedura descritta al paragrafo precedente.

Ai fini della rideterminazione del valore della Strategia, saranno inoltre tenute in considerazione economie derivanti da eventuali **rideterminazioni** del valore delle operazioni effettuate **in esito all'istruttoria tecnico formale**, o rilevate **a conclusione delle singole operazioni**.

Permane in ogni caso la **possibilità** per l'Amministrazione regionale di valutare l'assegnazione dell'importo a valere sui PR FESR/risorse autonome e PR FSE+ reso disponibile dalle economie generate ad un **rifinanziamento delle Strategie**.

7.3 Rideterminazione del valore della Strategia e del relativo contributo

Sulla base delle informazioni e della documentazione trasmessa tramite piattaforma Bandi Online, Regione Lombardia provvede a **rideterminare il valore della Strategia a seguito dei ribassi d'asta o di altre situazioni che**, in corso di attuazione, **comportano il conseguimento di economie** rispetto alla pianificazione finanziaria originale delle singole operazioni.

Gli importi derivanti da economie o ribassi d'asta dovranno pertanto essere tenuti in considerazione nel raggiungimento delle soglie percentuali delle erogazioni del contributo descritte al par. 6.

Le tabelle di seguito riportano un **esempio di rideterminazione delle tranches erogabili** in funzione dell'insorgenza di economie:

	Anticipo	Primo acconto ¹	Secondo acconto	Terzo acconto	Saldo
Valore originario della Strategia²	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Importo ribassi/economie comunicati	0,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €
Valore aggiornato della Strategia	10.000.000,00 €	9.800.000,00 €	9.600.000,00 €	9.500.000,00 €	9.400.000,00 €
% tranches	10%	30%	30%	20%	10%
Importo tranches	1.000.000,00 €	2.920.000,00 €	2.800.000,00 €	1.830.000,00 €	850.000,00 €
Importo cumulativo	1.000.000,00 €	3.920.000,00 €	6.720.000,00 €	8.550.000,00 €	9.400.000,00 €
% valore aggiornato della Strategia	10%	40%	70%	90%	100%

¹ Il calcolo dell'importo della tranche relativa al primo acconto è effettuato prevedendo che l'importo cumulativo erogabile non superi il 40% del valore aggiornato della Strategia.

² A titolo esemplificativo, da intendersi quale valore del contributo a valere sui PR FESR/risorse autonome e PR FSE+, rideterminato nel corso del tempo a seguito dei ribassi d'asta o altre economie rilevate.

8 MONITORAGGIO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione, il Comune beneficiario si impegna rispetto alle attività di monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle operazioni finanziate nell'ambito della Strategia, attraverso il Sistema Informativo Bandi Online, per garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE.

8.1 Monitoraggio procedurale e finanziario

Con riferimento al monitoraggio procedurale e finanziario, nell'ambito delle **procedure delineate all'interno del presente documento**, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie relative alle gare espletate ed alla rendicontazione delle spese, i Comuni beneficiari saranno tenuti a **fornire dati e informazioni necessari a verificare lo stato di avanzamento** procedurale e finanziario delle singole operazioni e della Strategia nel suo complesso.

8.2 Monitoraggio fisico e valorizzazione degli indicatori

Con riferimento al monitoraggio fisico, i Comuni beneficiari saranno tenuti a **fornire i dati necessari alla valorizzazione degli indicatori** previsti a livello della singola operazione.

8.2.1 PR FESR

Per le operazioni di natura materiale a valere sul PR FESR 2021-2027/risorse autonome è prevista la valorizzazione di **specifici indicatori di output** identificati in base alla **macrocategoria di intervento** di riferimento dell'operazione, così come riportati in dettaglio nella Tabella *"Indicatori di output: Azioni di natura materiale (FESR)"* dell'Allegato 2.

In sede di presentazione delle **schede progetto** relative alle singole operazioni, i Comuni beneficiari delle Strategie sono tenuti a stimare i **valori previsionali** che assumeranno tali indicatori al termine dell'operazione. A conclusione dell'intervento, i Comuni beneficiari saranno tenuti a fornire il **dato aggiornato sulla base dell'effettiva realizzazione** dell'operazione.

Inoltre, al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi collegati alle Strategie, è prevista la rilevazione degli **indicatori di risultato** definiti nell'ambito del PR FESR, con riferimento all'obiettivo specifico RSO5.1. Al fine di procedere con la quantificazione di tali indicatori si prevede l'implementazione di una **rilevazione successiva alla conclusione delle attività** progettuali in base a modalità e tempistiche che verranno successivamente dettagliate.

8.2.2 PR FSE+

Per le operazioni di natura immateriale a valere sul PR FSE+ è prevista la valorizzazione di **specifici indicatori di output** identificati in base alla **macrocategoria di intervento** di riferimento dell'operazione, così come riportati in dettaglio nella Tabella *"Indicatori di output: Azioni di natura immateriale (FSE+)"* dell'Allegato 2.

In sede di presentazione delle **schede progetto** relative alle singole operazioni, i Comuni beneficiari delle Strategie sono tenuti a quantificare una **stima previsionale del numero di destinatari attesi**, specificando il numero di donne e le categorie di destinatari prevalenti all'interno dell'intervento. Successivamente, entro la conclusione degli interventi, i Comuni beneficiari saranno tenuti a fornire i **dati relativi ai singoli partecipanti** all'intervento attraverso la compilazione di una apposita **scheda**

di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027. Tali dati saranno funzionali alla valorizzazione degli indicatori di output di cui all'Allegato 2 e consentiranno inoltre la valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output dei PR FSE+ previsti ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1057.

Con specifico riferimento agli **interventi di animazione territoriale**, i Comuni beneficiari sono tenuti a quantificare una stima previsionale del **numero di soggetti che si prevede di coinvolgere** nell'ambito dell'intervento, specificando le categorie di soggetti prevalenti. Successivamente, entro la conclusione degli interventi, i Comuni beneficiari saranno tenuti a fornire i dati relativi al **numero di soggetti effettivamente coinvolti**.

Con specifico riferimento agli interventi di innovazione sociale che saranno attuati attraverso bandi, sarà inoltre necessario quantificare l'indicatore relativo al numero di micro, piccole e medie imprese sostenute, laddove rilevante rispetto al target del bando.

Inoltre, al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi collegati alle Strategie, è prevista la rilevazione degli **indicatori di risultato** definiti nell'ambito del PR FSE+, con riferimento all'obiettivo specifico cui è collegata l'operazione. Al fine di procedere con la quantificazione di tali indicatori si prevede l'implementazione di una **rilevazione successiva alla conclusione delle attività** progettuali sulla base di modalità e tempistiche che verranno successivamente dettagliate.

8.2.3 Azioni di governance

Per le **azioni di governance** è prevista la valorizzazione dell'indicatore specifico relativo ai **progetti di assistenza tecnica che** misura il numero di incarichi che si ritiene di dover attivare per garantire una corretta esecuzione della Strategia al completamento dell'intervento sostenuto.

8.3 Monitoraggio ambientale

Il Comune beneficiario, nella fase di richiesta del contributo (acconti e saldo), sarà inoltre tenuto alla compilazione della **scheda di rilevazione delle informazioni ai fini del monitoraggio ambientale** predisposta dall'Autorità Ambientale di Regione Lombardia, per gli interventi che lo richiederanno.

9 MODIFICA DELLE STRATEGIE

Eventuali **modifiche relative alle operazioni** finanziate nell'ambito delle Strategie, riguardanti variazioni del piano di attività e eventuali riallocazioni delle risorse previste dal Quadro economico/Piano dei conti tra le diverse voci di spesa per importi superiori al 10% del valore complessivo approvato per l'operazione vengono **sottoposte all'approvazione da parte di Regione Lombardia**, fermo restando l'obbligo di mantenere invariato il valore complessivo approvato per l'operazione.

Laddove invece le modifiche comportino variazioni del valore complessivo delle operazioni, potranno essere valutate da Regione Lombardia nell'ambito di una richiesta di modifica complessiva della Strategia, fermo restando l'obbligo di mantenere invariati gli elementi caratterizzanti la stessa.

Le eventuali richieste devono essere debitamente motivate e accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di verificare la coerenza con i requisiti originali, la continuità e l'efficacia dell'operazione

finanziata. Tali richieste possono riguardare la sostituzione di **operazioni che non sono state istruite** ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione (criteri di ammissibilità e di valutazione) approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR e del PR FSE+ 2021-2027, **oppure operazioni istruite con esito positivo; in quest'ultimo caso**, il Comune è tenuto a sottoporre tempestivamente a Regione eventuali richieste di modifica dell'operazione, comunque **entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla data di conclusione prevista** dell'operazione.

In ogni caso, nella relazione finale i Comuni beneficiari sono tenuti a dare conto di tutte le modifiche intervenute nell'ambito delle operazioni e delle relative motivazioni, evidenziandone gli eventuali impatti sul conseguimento dei risultati e degli obiettivi progettuali.

Le **modifiche** delle operazioni che **non comportano variazioni di obiettivi strategici e di spesa totale non richiedono la sottoscrizione di una nuova Convenzione**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 della Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e i Comuni beneficiari.

10 CONTROLLI

Nel rispetto della normativa vigente, nel corso dell'attuazione della Strategia nel suo complesso, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione relativi alle singole operazioni, di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, **possono essere disposti in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi**, finalizzati ad accertare la regolarità delle procedure seguite e degli interventi realizzati con il contributo pubblico erogato.

A tal fine, il Comune beneficiario/soggetto attuatore è tenuto a **conservare**, presso la sua sede, e rendere pienamente e tempestivamente accessibile, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, nazionali e comunitarie, **tutta la documentazione relativa alle operazioni** finanziate nell'ambito della Strategia, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari controlli.

Il Comune beneficiario/soggetto attuatore, pertanto, si impegna a conservare tale documentazione **per un periodo pari a 10 anni** a partire dal 31 dicembre dell'anno di ricezione dell'ultima erogazione del contributo.

Si riepilogano di seguito i **principali soggetti titolati allo svolgimento dei controlli**:

- Le **Autorità di Gestione dei PR FESR e FSE+**, in coerenza a quanto disposto all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021, sono responsabili dello svolgimento delle verifiche di gestione (**controlli di primo livello**), sia desk (amministrativi) che in loco.
- in ottemperanza all'art. 77, l'**Autorità di Audit** è responsabile dei **controlli di secondo livello**, in quanto responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti, al fine di fornire alla Commissione Europea una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione medesima;
- infine, **ulteriori controlli di secondo livello** possono essere effettuati dalla **Commissione** e da altri Organismi di controllo UE e nazionali.

I controlli sono volti ad attestare **le operazioni e le spese finanziate** come **legali e regolari** nonché ad accertare la loro **conformità alla normativa** comunitaria, nazionale e regionale vigente, pertanto sono diretti a:

- verificare la messa in opera e l'applicazione dei meccanismi di gestione e controllo funzionali a garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente al principio di una sana gestione finanziaria;
- verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, nonché recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Per quanto riguarda il **vincolo di destinazione**, il Regolamento (UE) n. 1060/2021 all'articolo 65 - *Stabilità delle operazioni* - stabilisce che **le operazioni finanziate non debbano**, in un determinato arco di tempo, **subire modifiche sostanziali in grado di alterarne natura o utilizzo**.

Il Comune beneficiario è quindi tenuto a rimborsare il contributo ricevuto nell'ambito della Strategia in relazione ad una specifica operazione laddove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione dell'attività agevolata fuori del territorio regionale;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa oppure ad un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

11 DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Principio DNSH

L'accesso ai finanziamenti nell'ambito del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato dal fatto che i Piani nazionali (PNRR) devono includere misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse previste e che, in nessun caso, violino il **principio del Do No Significant Harm (DNSH)**, ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241).

La Commissione europea ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del principio DNSH **anche nell'ambito della politica di coesione** (vedasi la nota esplicativa congiunta di DG REGIO e DG EMPL EGESIF_21-0025-00 27/09/2021); tale principio deve, pertanto, essere rispettato con riferimento alle operazioni sostenute dai fondi di cui al Regolamento (UE) n. 1060/2021, **inclusi i fondi FESR e FSE+**.

Per quanto riguarda il **FESR**, per ciascuna delle macrocategorie di intervento che sono state previste dal Vademecum per l'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile 2021-2027, vengono indicate le **caratteristiche specifiche dell'intervento** funzionali a garantire il rispetto del principio DNSH. Il possesso di tali caratteristiche costituisce un **requisito fondamentale ai fini dell'istruttoria** tecnico formale dell'operazione, in assenza delle quali l'operazione non potrà essere valutata come coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR.

A chiusura delle singole operazioni, il Comune beneficiario è inoltre tenuto a dimostrare il rispetto degli impegni presi con riferimento al principio DNSH, presentando **idonea documentazione in sede di richiesta di acconto e saldo**, come previsto ai par. 6.2 e 6.3. Laddove tali impegni non siano stati

rispettati, Regione potrà procedere alla rideterminazione **del contributo** in relazione alla gravità della violazione, anche in linea con le eventuali indicazioni che saranno fornite a livello europeo o nazionale in merito alle conseguenze del mancato rispetto del principio DNSH.

Per quanto riguarda il **FSE+**, dopo aver verificato l'impatto e la conformità del PR FSE+ al principio DNSH, le **tipologie di azioni** proposte sono state giudicate **compatibili** con lo stesso, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo in ragione della loro natura.

11.2 Pubblicità

Con riferimento agli **obblighi in materia di informazione e comunicazione** di cui agli artt. 46-47-48-49-50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il Comune beneficiario è tenuto a:

- **accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni** pubblicato dall'Amministrazione regionale in ottemperanza all'art. 49, comma 3;
- **rendere evidente il sostegno del FESR/FSE+ all'operazione** riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche stabilite dall'Allegato IX al Regolamento, unitamente ad un riferimento all'Unione, al fondo e alle altre fonti finanziarie che sostengono l'operazione;
- durante l'attuazione del progetto, ai sensi dell'art. 50 **informare il pubblico sul sostegno ottenuto** fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, e sui siti di social media ufficiali del Comune una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, evidenziando altresì il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, dallo Stato e dalla Regione;
- **apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- laddove l'operazione consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione o di installazione di attrezzature acquistate per le quali l'investimento pubblico complessivo supera il valore di 500.000 euro a valere sul FESR e 100.000 euro a valere sul FSE+, **esporre un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico**;
- per le operazioni che non rientrano nella fattispecie sopra descritta, **esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente** recante le informazioni sull'operazione per evidenziare il sostegno ricevuto;
- tenuto conto che le Strategie sono state individuate quali "operazioni di importanza strategica" nell'ambito della programmazione 2021-2027 di Regione Lombardia, **organizzare un evento o attività di comunicazione specifica con il coinvolgimento della Commissione Europea e di Regione Lombardia**.

Qualora il Comune beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 47 (emblema dell'Unione) e le disposizioni sopra enunciate o nel caso in cui non siano state messe in atto azioni correttive, Regione Lombardia applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, **operando decurtazioni fino al 3% del sostegno** dei fondi all'operazione interessata.

11.3 Rinunce e decadenze

In caso di mancata attuazione totale o parziale della Strategia, Regione Lombardia potrà procedere alla **revoca totale o parziale del finanziamento concesso** al Comune beneficiario.

Tenuto conto che l'obiettivo generale è l'attuazione della Strategia e che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto anche a fronte del mancato completamento di una o più operazioni in cui la stessa si declina, si rappresentano di seguito alcune fattispecie:

- **non vengono attuate una o più operazioni per un valore inferiore o pari al 30% del valore totale** della Strategia, eventualmente rideterminato a seguito di economie o ribassi d'asta: si procede alla **revoca parziale** del contributo concesso, pari all'importo riferito alle sole operazioni non attuate, in quanto la Strategia può ritenersi attuata nel suo complesso, posto che in tal modo non vengano meno gli obiettivi specifici e gli elementi caratterizzanti la Strategia stessa;
- **non vengono attuate una o più operazioni per un valore superiore al 30% del valore totale** della Strategia, eventualmente rideterminato a seguito di economie o ribassi d'asta: si procede alla **revoca totale** del contributo concesso, in quanto la Strategia non può ritenersi attuata nel suo complesso;
- **non vengono attuate le operazioni immateriali a valere sul PR FSE+, ma solo le operazioni materiali a valere sul PR FESR/risorse autonome (o viceversa)**; si procede alla **revoca totale** del contributo concesso, in quanto la Strategia non può ritenersi attuata nel suo complesso, **venendo a mancare l'integrazione tra FESR/risorse autonome e FSE+.**

Costituiscono **ulteriori cause di revoca e rideterminazione del finanziamento**:

- il **mancato rispetto del vincolo di destinazione** delle operazioni finanziate, di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per cui si rimanda al par. 10: in tal caso, si applicano revoche parziali secondo il principio di proporzionalità in base al periodo di inadempienza rispetto al periodo del vincolo;
- il **mancato rispetto della disciplina sugli appalti** riscontrato in sede di verifiche e accertamenti, anche successivi alla conclusione dell'operazione: in tal caso, si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità, sulla base delle disposizioni contenute nell'ambito della Decisione della Commissione Europea C (2019) 3452 del 14 maggio 2019 in materia di rettifiche finanziarie;
- il **mancato rispetto del principio DNSH** in fase di attuazione dell'operazione, come anticipato al par. 11.1;
- la **mancata comunicazione e conseguente re-immissione** nel circuito di riprogrammazione delle fonti finanziarie di riferimento di **economie generatesi** nell'attuazione delle operazioni ed in particolare delle economie generatesi a seguito di ribassi d'asta: in tal caso, come anticipato al par. 7.2, eventuali spese sostenute con le economie non saranno considerate ammissibili, ed il contributo sarà rideterminato di conseguenza;
- la **presenza di rilevanti difformità tra l'operazione effettivamente attuata e quella oggetto dell'istruttoria tecnico formale**, fatte salve eventuali modifiche chieste dal Comune in corso di attuazione come previsto al par. 9: in tal caso la Regione, accertata la rilevante difformità in sede di verifiche e accertamenti, dispone la revoca o la rideterminazione del contributo concesso in relazione all'ammissibilità delle singole spese sostenute.

In caso il Comune intenda rinunciare all'attuazione della Strategia e di conseguenza ai contributi previsti per le operazioni finanziate nell'ambito della stessa, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione a Regione Lombardia che procederà, pertanto, alla revoca totale del finanziamento concesso.

12 ALLEGATI

12.1 ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE

Come anticipato al par. 2 delle Linee Guida, le differenti operazioni che compongono le Strategie possono essere attuate secondo le **modalità ritenute più efficaci** dai Comuni beneficiari.

Nello specifico, i Comuni potranno scegliere di attuare le operazioni attraverso le seguenti modalità:

- **forme di coprogettazione con gli Enti del Terzo settore**, in linea con la normativa di settore applicabile in tema di rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore;
- **altre forme di partenariato** con i soggetti attuatori già individuati nell'ambito della Strategia o altri soggetti già individuati all'atto di presentazione della scheda progetto o da individuarsi successivamente;
- **partenariato pubblico privato**;
- **assegnazione di appalti** per la realizzazione di opere o la fornitura di servizi **tramite procedure ad evidenza pubblica o affidamenti ad enti in house**;
- **pubblicazione di bandi** per la selezione di beneficiari.

Tali modalità di attuazione sono descritte più nel dettaglio nel presente Allegato.

12.1.1 Forme di coprogettazione con gli enti del Terzo Settore

12.1.1.1 L'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione

La co-progettazione è individuata dal legislatore come **strumento ordinario** dell'azione amministrativa attraverso la quale si sostanziano **forme di partenariato pubblico/privato** che presentano i seguenti elementi costitutivi:

- principi comuni (art. 55, comma 1 CTS);
- ambito soggettivo di applicazione (P.A.);
- ambito oggettivo di applicazione (attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS);
- rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990.

Tale istituto trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice dei contratti pubblici, sono estranee all'applicazione del Codice quelle forme di co-progettazione attivate con gli Enti del Terzo Settore (ETS) il cui istituto è **disciplinato dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore (CTS))** e che deve essere attuato in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che approva le **Linee guida sul rapporto tra P.A. ed Enti del Terzo Settore** negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017, e nel rispetto delle previsioni della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con particolare riferimento alle previsioni relative allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 6-bis della predetta legge, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse.

Le **caratteristiche degli enti** che possono essere coinvolti nell'attuazione delle operazioni attraverso questo strumento sono le seguenti:

- Enti a carattere privato;
- Finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- Assenza dello scopo di lucro;
- Svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- Azione volontaria; erogazione gratuita di beni, danaro e servizi; produzione o scambio di beni o servizi;
- **Iscrizione al RUNTS** (caratteristica qualificante degli ETS ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CTS).

Sono da ritenersi esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in percorsi di co-progettazione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

Il **percorso di co-progettazione** si articola nelle **seguenti fasi**, di seguito brevemente descritte e per il cui dettaglio si rimanda alle Linee guida sul rapporto tra P.A. ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 precedentemente menzionate:

- Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A., anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- Sottoscrizione della convenzione.

Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA

La collaborazione fra P.A. ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile per la costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi.

Di norma, è la P.A. in quanto "procedente" ad indire il procedimento, sulla base di un apposito provvedimento con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa

disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 della legge n.241/1990, e, successivamente, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Pubblicazione di un avviso e dei relativi allegati

In conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida gli **elementi minimi di un avviso di co-progettazione** devono essere:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti per la partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

All'avviso, inoltre, possono essere allegati i seguenti **atti e documenti**:

- documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
- schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra Amministrazione procedente ed ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi, previsti dalla disciplina vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni (inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate);
- eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).

Svolgimento delle sessioni di co-progettazione

Sempre ai sensi del citato decreto lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, ferme restando le eventuali previsioni e/o indicazioni regionali e locali, si sostanziano nella prassi in **due modalità fra loro alternative**:

- l'attivazione del **tavolo di co-progettazione con gli ETS utilmente collocati nella graduatoria finale** o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente;
- l'**ammissione di tutti gli ETS partecipanti**, purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, alla coprogettazione.

Conclusione della procedura ad evidenza pubblica

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento.

Qualora in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un **accordo unanime** fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione procedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990,

ovverosia che **il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo** del provvedimento finale dell'ente pubblico.

Sottoscrizione della convenzione

Dopo la chiusura del procedimento e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione procedente e ETS, singoli o associati) sottoscrivono una apposita convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione disciplina gli **elementi salienti dell'esecuzione delle attività** di progetto, quali:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

La **conclusione del percorso** di co-progettazione può **precedere il momento della presentazione della scheda progetto** relativa all'operazione finanziata nell'ambito della Strategia, o **avvenire successivamente** a tale momento.

Nel primo caso gli ETS individuati come partner andranno comunicati già in fase di presentazione della scheda progetto, in cui si dovranno indicare l'anagrafica e il ruolo di ciascun partner, mentre **nel secondo caso tali informazioni andranno fornite prima di procedere all'inserimento di spese afferenti all'operazione** ed in fase di presentazione dell'operazione andrà indicata solo la volontà di attuare l'operazione per il tramite della co-progettazione. In ogni caso in sede di rendicontazione il Comune beneficiario dovrà confermare l'assetto partenariale con il quale sta dando attuazione all'operazione.

12.1.1.2 Rendicontazione delle spese e trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia ai Comuni beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della Convenzione, è strettamente connesso all'attività di rendicontazione effettuata dal Comune, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dalle Linee Guida.

Negli interventi realizzati per il tramite della co-progettazione, **il Comune, in qualità di soggetto capofila del partenariato** costituito con gli ETS individuati, è tenuto a presentare la **rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dagli ETS selezionati in qualità di soggetti attuatori**

mediante l'inserimento della **documentazione giustificativa** sul Sistema Informativo **Bandi Online**. La rendicontazione di tutte le spese dovrà avvenire **in funzione dell'opzione di rendicontazione prescelta** dal Comune, nell'ambito della cui applicazione rientrano infatti le spese sostenute da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'operazione (Comune e ETS).

A tal fine, gli ETS dovranno pertanto presentare al soggetto capofila una rendicontazione analitica delle spese e delle attività svolte, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta nell'attuazione delle operazioni finanziate. In ragione della natura giuridica dell'istituto della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, **le risorse erogate agli ETS sono infatti da ricondurre ai contributi** disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990, dunque **non equiparabili all'erogazione di un corrispettivo** nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, quale sarebbe, invece, il rapporto che si costituirebbe tra il Comune e l'ETS nell'ambito di un affidamento di un contratto pubblico.

Rispetto al **rapporto tra Comune e ETS** si specifica che:

- **non è configurabile come delega** a terzi;
- **gli ETS operano senza possibilità di ricarichi** e sono assoggettati a rendicontazione a costi reali delle spese da loro effettuate, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Si ricorda che tutta la documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione, inclusa quindi quella relativa alle spese sostenute direttamente dagli ETS in qualità di soggetti attuatori, sarà sottoposta a **controlli amministrativi**, funzionali all'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari della Strategia secondo le modalità e le tempistiche definite al par. 6 delle Linee Guida, in linea con le modalità di controllo che saranno definite all'interno del Sistema di Gestione e Controllo approvato per il Programma a valere sul quale è finanziata l'operazione.

Sarà cura del Comune, nell'ambito delle **convenzioni sottoscritte con gli ETS** in esito alla conclusione del percorso di co-progettazione, normare i flussi finanziari tra Comune e ETS selezionati, definendo quali siano le **modalità di trasferimento delle risorse** per l'attuazione dell'operazione (inclusa l'eventuale anticipazione).

12.1.2 Altre forme di partenariato

12.1.2.1 L'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione

I Comuni beneficiari che vogliono attivare **forme di collaborazione diverse dalla co-progettazione** possono istituire partenariati finalizzati alla realizzazione delle singole operazioni che compongono la Strategia.

Il partenariato potrà essere la forma di collaborazione/compartecipazione con ulteriori soggetti con i quali il Comune condivide finalità e obiettivi di una operazione e i quali partecipano attivamente alle diverse fasi dell'operazione in attuazione del principio di partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, che si basa su un **approccio di governance a più livelli** e assicura il coinvolgimento degli enti locali e degli altri enti istituzionali, del partenariato economico e sociale e della società civile.

Presupposto essenziale per la costituzione di un partenariato è l'**individuazione dei soggetti coinvolti**, dei **rispettivi ruoli**, della **definizione delle attività da svolgere** nell'ambito dell'operazione

finanziata. In caso di **soggetti pubblici**, il Comune dovrà individuare l'**ente territorialmente e funzionalmente competente** sulla base del ruolo da assumere nell'ambito dell'operazione. In caso di **soggetti privati**, il Comune dovrà invece ricorrere ad una apposita **procedura di evidenza pubblica** (es. manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti in possesso di determinati requisiti e attivi sul territorio) applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Anche il **vincolo giuridico** fra il Comune ed i soggetti individuati può variare in base alle fattispecie, potendo essere **insorto precedentemente alla presentazione della scheda progetto** relativa all'operazione finanziata, e limitarsi all'operazione stessa oppure essere di più ampia portata, o **insorgere successivamente** alla presentazione della scheda progetto.

Nel primo caso i soggetti partner individuati andranno comunicati già nella fase di presentazione della scheda progetto, in cui si dovranno indicare l'anagrafica e il ruolo di ciascun partner, mentre **nel secondo caso tali informazioni andranno fornite prima di procedere all'inserimento di spese afferenti all'operazione** ed in fase di presentazione dell'operazione andrà indicata solo la volontà di attuare l'operazione per il tramite di un partenariato da costituire. In ogni caso in sede di rendicontazione il Comune beneficiario dovrà confermare l'assetto partenariale con il quale sta dando attuazione all'operazione.

12.1.2.2 Rendicontazione delle spese e trasferimento delle risorse

Il trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia ai Comuni beneficiari, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 della Convenzione, è strettamente connesso all'attività di rendicontazione effettuata dal Comune, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dalle Linee Guida.

Negli interventi realizzati in partenariato, **il Comune, in qualità di soggetto capofila del partenariato** è tenuto a presentare la **rendicontazione di tutte le spese sostenute dal Comune stesso e dai partner selezionati in qualità di soggetti attuatori** mediante l'inserimento della **documentazione giustificativa** sul Sistema Informativo **Bandi Online**. La rendicontazione di tutte le spese dovrà avvenire **in funzione dell'opzione di rendicontazione prescelta** dal Comune, nell'ambito della cui applicazione rientrano infatti le spese sostenute da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'operazione (Comune e soggetti partner).

A tal fine, i soggetti partner dovranno pertanto presentare al soggetto capofila una rendicontazione analitica delle spese e delle attività svolte, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta nell'attuazione delle operazioni finanziate.

Rispetto al **rapporto tra Comune e soggetti partner** si specifica che:

- **non è configurabile come delega** a terzi;
- **i partner operano senza possibilità di ricarichi** e sono assoggettati a rendicontazione a costi reali delle spese da loro effettuate, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Si ricorda che tutta la documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione, inclusa quindi quella relativa alle spese sostenute direttamente dai soggetti partner in qualità di soggetti attuatori, sarà sottoposta a **controlli amministrativi**, funzionali all'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari della Strategia secondo le modalità e le tempistiche definite al par. 6 delle Linee Guida,

in linea con le modalità di controllo che saranno definite all'interno del Sistema di Gestione e Controllo approvato per il Programma a valere sul quale è finanziata l'operazione.

Sarà cura del Comune, nell'ambito dello **specifico atto di costituzione del partenariato** sottoscritto con i soggetti partner, normare i flussi finanziari tra Comune e partner selezionati, definendo quali siano le **modalità di trasferimento delle risorse** per l'attuazione dell'operazione (inclusa l'eventuale anticipazione).

12.1.3 Partenariato pubblico privato

Il partenariato pubblico privato (d'ora in avanti, PPP) è definito dall'art. 174 del libro IV del nuovo Codice dei contratti pubblici, il cui comma 1 mette in evidenza le caratteristiche che devono sussistere congiuntamente affinché un'operazione economica possa qualificarsi come PPP:

- tra un **ente concedente** e uno o più **operatori economici privati** viene instaurato un **rapporto contrattuale di lungo periodo** per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da **risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- alla **parte privata** spetta il compito di **realizzare e gestire il progetto**, mentre alla **parte pubblica** quello di **definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione**;
- il **rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi viene allocato **in capo al soggetto privato**.

I contratti di PPP possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'art. 63 del Codice e si distinguono tra PPP contrattuale e PPP istituzionale.

L'istituto del PPP di tipo **contrattuale** (comma 3) comprende le figure della concessione (*corporate financing* e *project financing*), della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Per la disciplina del PPP contrattuale, valgono le disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II per quanto riguarda l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, ed ai successivi artt. 177, 178 e 179 per le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di PPP, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato.

Il PPP di tipo **istituzionale**, invece, si realizza attraverso la creazione di un **ente partecipato** congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dalle altre norme speciali di settore.

La normativa stabilisce che le Pubbliche amministrazioni adottino il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di PPP, che il ricorso al PPP sia preceduto da una **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**; preveda una serie di meccanismi per l'approfondimento della valutazione preliminare e/o per la predisposizione dello schema di contratto di PPP; l'ente concedente eserciti il controllo sull'attività dell'operatore economico e, sentito quest'ultimo, nomini un **responsabile unico del progetto di PPP** tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche che coordini e controlli l'esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile.

I Comuni beneficiari possono dunque ricorrere per la selezione degli operatori economici qualificati cui affidare la realizzazione delle Strategie a contratti di PPP, come definito e disciplinato nel vigente Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021.

Nel caso di un'operazione di PPP, le spese per la realizzazione degli interventi, sostenute e pagate dal partner privato in qualità di soggetto attuatore, possono essere considerate **sostenute e pagate** dal Comune beneficiario e da quest'ultimo rendicontate sul Sistema Informativo **Bandi Online** per la formalizzazione della **richiesta di pagamento del contributo** a Regione Lombardia, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- il Comune beneficiario abbia sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- il Comune beneficiario abbia comunicato il partner privato individuato a Regione Lombardia in fase di presentazione della scheda progetto o nell'ambito della prima rendicontazione utile.

Le spese del partner privato dichiarate dal Comune beneficiario sono sottoposte ai medesimi controlli di ammissibilità delle spese sostenute dal Comune beneficiario.

Non sono ammessi costi del personale del partner privato.

Per le operazioni di PPP Regione Lombardia esegue i pagamenti a un conto di garanzia, per la cui definizione si rinvia all'art. 2, punto 39 del Regolamento (UE) 2021/1060, istituito appositamente a nome del Comune beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP (art. 74 Reg. (UE) 2021/1060).

Il Comune beneficiario titolare del conto di garanzia ha l'obbligo di informare Regione Lombardia, che ne faccia richiesta scritta, circa **l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia**. Il Comune beneficiario ha, altresì, l'obbligo di **informare preventivamente** Regione Lombardia in caso di sostituzione del partner privato.

12.1.4 Assegnazione di appalti

Il Comune beneficiario può scegliere di attuare le operazioni attraverso l'assegnazione di appalti per la **realizzazione di opere** o la **fornitura di servizi** tramite **procedure ad evidenza pubblica o affidamenti ad enti in house**.

Nello specifico, la singola operazione potrà essere integralmente o parzialmente attuata attraverso tale modalità, **anche prevedendo più di una procedura** ad evidenza pubblica e/o affidamento, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica in materia di appalti. Qualora scelga di attuare l'operazione attraverso la presente modalità di attuazione, il Comune beneficiario dovrà prestare **attenzione al corretto inquadramento delle spese** sostenute nell'ambito dell'appalto all'interno delle voci di spesa ammissibili, in particolare laddove sia stata selezionata una delle opzioni di semplificazione dei costi descritte al par. 4.2.

Con riferimento alla presente modalità di attuazione, si richiama inoltre quanto previsto al par. 7 relativamente alla **procedura per le comunicazioni obbligatorie relative alle gare espletate**.

12.1.5 Pubblicazione di bandi

In ultimo, il Comune beneficiario può scegliere di attuare le operazioni prevedendo la **promozione di bandi di erogazione di contributi diretti** finalizzati a sostenere la realizzazione di **specifici progetti** presentati da soggetti terzi (es. imprese, Enti del Terzo Settore, etc.).

Tali progetti, **selezionati dal Comune** in linea con quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, **si configureranno a loro volta come operazioni** finanziate nell'ambito della Strategia e i soggetti che li presentano si configureranno come soggetti beneficiari.

Con riferimento alla presente modalità di attuazione, si rimanda ad ulteriori indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia.

12.2 ALLEGATO 2 - INDICAZIONI PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO

12.2.1 Indicatori di output: Azioni di natura materiale (FESR)

Fondo	Macrocategoria di intervento	Indicatori di output	Unità di Misura
FESR	1. Interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici	RCO18 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Numero di abitazioni
		RCO19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Metri quadri
		RCO65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	Numero di persone
		RCO66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO67- Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Numero di persone
	2. Interventi di riqualificazione di edifici pubblici	ISO411 - Edifici pubblici riqualificati	Metri quadri
		RCO65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	Numero di persone
		RCO66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO67- Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Numero di persone
	3. Interventi per la costruzione di nuovi edifici pubblici	ISO412 - Nuovi edifici pubblici	Metri quadri
		RCO65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	Numero di persone
		RCO66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO67- Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Numero di persone
		RCO19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	Metri quadri
	4. Interventi di riqualificazione degli spazi aperti (piazze, parcheggi, strade, mobilità sostenibile)	RCO114 - Spazio aperto creato o riabilitato in aree urbane	Metri quadri
		RCO58 - Infrastruttura ciclistica dedicata supportata	Km

Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 25 luglio 2023

Fondo	Macrocategoria di intervento	Indicatori di output	Unità di Misura
	5. Interventi di potenziamento delle dotazioni naturali degli spazi pubblici (manutenzione ed ampliamento del verde urbano)	RCO114 - Spazio aperto creato o riabilitato in aree urbane	Metri quadri

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Campo	Indicatore
Codice indicatore	ISO411
Nome indicatore	Edifici pubblici riqualificati
Unità di misura	Metri quadri
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la superficie netta degli edifici pubblici oggetto di interventi di riqualificazione grazie al sostegno ricevuto.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto
Campo	Indicatore
Codice indicatore	ISO412
Nome indicatore	Nuovi Edifici pubblici
Unità di misura	Metri quadri
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la superficie netta dei nuovi edifici pubblici costruiti grazie al sostegno ricevuto.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO18
Nome indicatore	Abitazioni con una prestazione energetica migliorata
Codice e nome sintetico dell'indicatore (nome degli open data)	RCO18 Energia: Abitazioni con una prestazione energetica migliorata
Unità di misura	Abitazioni
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0

Campo	Indicatore
Definizione e concetti	L'indicatore misura il numero di abitazioni con un miglioramento delle prestazioni energetiche grazie al sostegno finanziario erogato. Il miglioramento della prestazione energetica è da intendersi in termini di miglioramento della classificazione energetica dell'abitazione di almeno una classe energetica e deve essere documentato sulla base dei certificati di prestazione energetica (APE). La classificazione energetica in questione è basata sulla definizione del certificato di prestazione energetica nazionale, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. Un'abitazione è definita come "un locale o un insieme di locali in un edificio permanente o una parte strutturalmente separata di un edificio che (...) è progettato per essere abitato da una famiglia durante tutto l'anno". L'indicatore riguarda anche l'edilizia sociale, nel qual caso dovrebbe essere utilizzato anche l'indicatore RCO65 "Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati". Questo indicatore non riguarda le abitazioni che rientrano in RCO123 "Abitazioni che beneficiano di caldaie e impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi".
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Completamento dell'output e rilascio del certificato di prestazione energetica.

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO19
Nome indicatore	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO19 Energia: Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata
Unità di misura	Metri quadri
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0

Campo	Indicatore
Definizione e concetti	L'indicatore misura la superficie netta degli edifici pubblici che conseguono una migliore prestazione energetica grazie al sostegno ricevuto. Il miglioramento della prestazione energetica deve essere inteso in termini di miglioramento della classificazione energetica dell'edificio pubblico di almeno una classe energetica, e deve essere documentato da certificati di prestazione energetica (APE). La classificazione energetica considerata riflette la definizione del Certificato di Prestazione Energetica nazionale, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. L'indicatore non include: l'edilizia sociale (poiché questa è inserita in RCO18). scuole o ospedali privati di proprietà di investitori privati. Il sostegno a tali società private deve essere riportato come sostegno alle imprese utilizzando RCO01, ecc.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di Al completamento dell'output e all'emissione del certificato di prestazione energetica.

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO58
Nome indicatore	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO58 Trasporto Urbano: infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno
Unità di misura	Km
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la lunghezza delle infrastrutture ciclabili dedicate costruite di recente o significativamente migliorate grazie alla realizzazione dei ai progetti sostenuti. Le infrastrutture ciclabili dedicate comprendono strutture ciclabili separate dalle strade destinate al traffico veicolare o da altre parti della stessa strada con mezzi strutturali (cordoli, barriere), strade ciclabili, gallerie ciclabili, ecc. Per le infrastrutture ciclabili con corsie separate a senso unico (es: su ogni lato di una strada), la lunghezza viene misurata come lunghezza della corsia.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO65
Nome indicatore	Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO65 Infra sociali: Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati
Unità di misura	Numero di persone
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	≥ 0
Target finale al 2027	> 0
Definizione e concetti	L'indicatore misura il numero massimo di Numero di persone che possono essere ospitate in strutture di edilizia sociale di nuova costruzione o modernizzate. L'edilizia sociale si riferisce ad alloggi concessi da enti governativi o da organizzazioni senza scopo di lucro a cittadini a basso reddito o con esigenze particolari. Si prevede che tutti i nuovi alloggi sociali e la maggior parte degli alloggi sociali ristrutturati comporteranno una riqualificazione energetica. L'indicatore non comprende progetti per la manutenzione e le riparazioni.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO66
Nome indicatore	Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO66 Istruzione: Capacità delle classi delle strutture per la cura dell'infanzia
Unità di misura	Numero di persone
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	≥ 0
Target finale al 2027	> 0

Campo	Indicatore
Definizione e concetti	L'indicatore misura la capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate. La capacità delle classi deve essere calcolata in conformità alla normativa nazionale, ma non deve includere insegnanti, genitori, personale ausiliario o altri soggetti che possano utilizzare le strutture. Le strutture per la cura dell'infanzia come gli asili nido e le scuole materne sono concepite per i bambini dalla nascita fino all'inizio dell'istruzione primaria. L'indicatore comprende le strutture per la cura dell'infanzia di nuova costruzione o modernizzate (per esempio, per aumentare gli standard di igiene e sicurezza); la modernizzazione non include la riqualificazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO67
Nome indicatore	Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO67 Istruzione: capacità delle classi nelle strutture scolastiche
Unità di misura	Numero di persone
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	L'indicatore misura la capacità delle classi in termini di numero massimo di alunni/studenti che è possibile iscrivere per utilizzare le strutture scolastiche. La capacità delle classi deve essere calcolata in conformità alla legislazione nazionale, ma non deve comprendere insegnanti, genitori, personale ausiliario o altre. Numero di persone che possano ugualmente utilizzare le strutture. Le strutture scolastiche, quali scuole e università, possono essere di nuova costruzione o modernizzate. La modernizzazione non comprende la riqualificazione energetica o la manutenzione e le riparazioni.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	RCO114
Nome indicatore	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
Codice e nome sintetico dell'indicatore	RCO114 Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane

Campo		Indicatore
Unità di misura		Metri quadri
Tipo di indicatore		Output
Baseline		0
Target intermedio al 2024		≥ 0
Target finale al 2027		> 0
Definizione e concetti		L'indicatore misura la superficie degli spazi pubblici aperti accessibili rinnovati/di nuova realizzazione. L'indicatore include gli spazi pubblici aperti secondo la definizione dell'ONU: "tutti i luoghi di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, accessibili e fruibili da tutti, gratuitamente e senza scopo di lucro". Gli spazi pubblici aperti possono includere parchi, giardini di comunità, piccoli parchi, piazze, piazze, sponde dei fiumi, spiagge, ecc. L'indicatore non comprende interventi significativi coperti da altri indicatori comuni (ovvero laddove l'obiettivo primario è ad esempio l'ammodernamento delle strade, il ripristino del territorio, ecc.). Sono escluse le manutenzioni e le riparazioni.
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica di rilevazione	di	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

12.2.2 Indicatori di output: Azioni di natura immateriale (FSE+)

Fondo	Macrocategoria di intervento	Priorità	Obiettivo Specifico (OS)	Azione	Indicatore di output	Unità di misura
FSE+	1. Interventi per l'occupazione	1.Occupazione	ESO4.1.	a.1	EECO02 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Numero di persone
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
		4. Occupazione giovanile	Occupazione giovanile	a.4	EECO07 - Numero di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni	Numero di persone
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	2. Interventi per il sostegno a percorsi di istruzione post-secondari	2. Istruzione e formazione	ESO4.6.	f.2	EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	3. Interventi per lo sviluppo di servizi educativi e formativi di qualità	2. Istruzione e formazione	ESO4.6.	f.4	EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone

Fondo	Macrocategoria di intervento	Priorità	Obiettivo Specifico (OS)	Azione	Indicatore di output	Unità di misura
	4. Interventi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in condizione di fragilità	3. Inclusione sociale	ESO4.8.	h.1	PSOI03 - Numero di persone in condizione di fragilità	Numero di persone
					EECO12 - Partecipanti con disabilità	Numero di persone
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	5. Interventi per l'integrazione di servizi abitativi e sociali	3. Inclusione sociale	ESO4.11.	k.1	PSOI04 - Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	6. Interventi per lo sviluppo di servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale	3. Inclusione sociale	ESO4.11.	k.2	PSOI04 - Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone
	7. Interventi di innovazione sociale e di animazione territoriale	3. Inclusione sociale	ESO4.11.	k.4	PSOI04 - Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone

Fondo	Macrocategoria di intervento	Priorità	Obiettivo Specifico (OS)	Azione	Indicatore di output	Unità di misura
					Per interventi di animazione territoriale PSOISUS - Soggetti coinvolti	Numero di soggetti
					Per attuazione tramite bandi EECO19 - Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali)”	Numero di imprese
	8. Interventi per servizi di sostegno a persone a rischio di esclusione sociale	3. Inclusione sociale	ES04.12	I.1	PSOI07 - Numero di persone in condizione di fragilità	Numero di persone
					EECO01 - Numero totale di partecipanti	Numero di persone

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO01
Nome indicatore	Numero totale di partecipanti
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO01 – Numero totale dei partecipanti
Unità di misura	Numero di persone
Ripartizione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Persone che beneficiano direttamente di un'operazione del FSE+. Le altre persone non sono considerate partecipanti.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione di	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	EECO02
Nome indicatore	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
Codice e nome sintetico dell'indicatore	EECO02 – Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
Unità di misura	Numero di persone
Ripartizione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati iscritti ai centri per l'impiego secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri. L'indicatore si riferisce alla situazione sul mercato del lavoro dei partecipanti nel momento in cui entrano a far parte dell'intervento del FSE+.

Campo		Indicatore
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di	Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

Campo		Indicatore
Codice indicatore		EECO07
Nome indicatore		Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
Codice e nome sintetico dell’indicatore		EECO07 - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
Unità di misura		Numero di persone
Ripartizione		Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore		Output
Baseline		0
Target intermedio al 2024		>=0
Target finale al 2027		>0
Definizione e concetti		Il numero di partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento in cui entrano a far parte di un'operazione del FSE+. L'indicatore si riferisce all'età dei partecipanti nel momento in cui entrano a far parte dell'intervento del FSE+.
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di	Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

Campo		Indicatore
Codice indicatore		EECO12
Nome indicatore		Partecipanti con disabilità
Codice e nome sintetico dell’indicatore		EECO12 – Partecipanti con disabilità
Unità di misura		Numero di persone
Ripartizione		Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore		Output
Baseline		0
Target intermedio al 2024		>=0
Target finale al 2027		>0

Campo		Indicatore
Definizione e concetti		I "partecipanti con disabilità" sono persone registrate come disabili secondo le definizioni nazionali.
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo		Indicatore
Codice indicatore		EECO19
Nome indicatore		Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e imprese sociali)
Codice e nome sintetico dell'indicatore		EECO19 – numero di micro, piccole e medie imprese sostenute
Unità di misura		Numero di imprese
Tipo di indicatore		Output
Baseline		0
Target intermedio al 2024		>=0
Target finale al 2027		>0
Definizione e concetti		Si considera impresa ogni soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprese le società cooperative e le imprese dell'economia sociale. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. L'indicatore verrà valorizzato solo nel caso in cui l'intervento preveda l'attuazione tramite bando di selezione delle operazioni da finanziare.
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di	Al completamento dell'output dell'intervento sostenuto

Campo		Indicatore
Codice indicatore		PSOI03 e PSOI07
Nome indicatore		Numero di persone in condizione di fragilità
Codice e nome sintetico dell'indicatore		PSOI03 - Numero di persone in condizione di fragilità PSOI07 - Numero di persone in condizione di fragilità
Unità di misura		Numero di persone

Campo	Indicatore
Rilevazione	Per genere (uomini/donne)
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Si considerano le persone in condizione di fragilità (come, ad esempio, in situazione o a rischio di esclusione sociale e/o di marginalità) che beneficiano direttamente di una operazione del FSE+.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	PSOI04
Nome indicatore	Nuclei familiari
Codice e nome sintetico dell’indicatore	PSOI04 – Nuclei familiari
Unità di misura	Numero di nuclei familiari
Tipo di indicatore	Output
Baseline	0
Target intermedio al 2024	>=0
Target finale al 2027	>0
Definizione e concetti	Si considerano i nuclei familiari che beneficiano direttamente di un’operazione del FSE+. Nel caso in cui più partecipanti afferisca allo stesso nucleo familiare, il nucleo viene conteggiato una sola volta ai fini del calcolo degli indicatori.
Fonte dei dati	Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

Campo	Indicatore
Codice indicatore	PSOISUS
Nome indicatore	Soggetti coinvolti
Codice e nome sintetico dell’indicatore	PSOISUS – soggetti coinvolti

Campo		Indicatore
Unità di misura		Numero di soggetti
Tipo di indicatore		Output
Baseline		0
Target intermedio al 2024		>=0
Target finale al 2027		>0
Definizione e concetti		Si considerano “soggetti coinvolti” i soggetti attivi sul territorio coinvolti nell’ambito di interventi di animazione territoriale. Nel caso in cui lo stesso soggetto partecipi a più attività nell’ambito dello stesso intervento, il soggetto dovrà essere conteggiato una sola volta ai fini del calcolo dell’indicatore. L’indicatore verrà valorizzato solo per gli interventi di animazione territoriale.
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di	Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

12.2.3 Indicatore di output: azioni di governance

Campo		Indicatore
Codice indicatore		ISO413
Nome indicatore		Progetti di assistenza tecnica
Codice e nome sintetico dell’indicatore		ISO413 – Progetti di assistenza tecnica
Unità di misura		Numero
Tipo di indicatore		Output
Baseline		0
Target intermedio al 2024		>=0
Target finale al 2027		>0
Definizione e concetti		L’indicatore misura il numero di Progetti/incarichi che si ritiene di dover attivare per garantire competenze e strumenti specifici per una corretta esecuzione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile.
Fonte dei dati		Intervento finanziato
Tempistica rilevazione	di	Al completamento dell’output dell’intervento sostenuto

12.2.4 Schede di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE+ 2021-2027

12.2.4.1 Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti maggiorenni agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027

Il presente modello contiene tutti i dati che i beneficiari sono tenuti a raccogliere durante il periodo di attuazione dell'intervento finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 al fine di trasmettere alla Regione Lombardia tutte le informazioni relative ai partecipanti al progetto necessarie per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che raccoglie le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità. La raccolta delle informazioni relative ai partecipanti agli interventi è parte degli obblighi derivanti dall'ammissione ad un contributo a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027. I dati alimenteranno in modo aggregato gli indicatori di output del programma per la verifica del conseguimento dei target intermedi e finali. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al partecipante l'autorizzazione al trattamento dei dati e la relativa informativa.

Il sottoscritto 

cognome e nome del/della richiedente

sesto M ☐ F ☐

nato/a a _____ (provincia _____) il giorno _____/_____/_____

Comune o Stato estero di nascita

sigla

residente a _____ (provincia _____)

domiciliato a _____ (provincia _____)

via n.

(se il domicilio è diverso dalla residenza)

telefono /

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste, nonché ove applicabile, l'eventuale decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai fini della partecipazione all'iniziativa finanziata dal PR Lombardia FSE+ 2021-2027.

DICHIARA**Di avere cittadinanza:**

- ☐ Italiana
- ☐ di un paese appartenente all'Unione europea
- ☐ di un paese terzo (selezionare in caso di cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione europea o nel caso persona apolide o di cittadinanza indeterminata)

Di essere genitore:

- ☐ SI
- ☐ NO

In caso positivo:

- ☐ di un minore (0-18 anni)
- ☐ di un giovane (18-25 anni)

Di essere

Partecipante senz'atetto o colpito/a da esclusione abitativa (*si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679*)

- ☐ SI
- ☐ NO

Partecipante provenienti da zone rurali (*si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679*)

- ☐ SI
- ☐ NO

Di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):

☐ diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

Di essere nella seguente condizione in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro (scelta singola):

☐ disoccupato/a *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ Fino a 6 mesi (≤ 6)

☐ disoccupato/a di lungo periodo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ Da 6 mesi a 12 mesi

☐ Da 12 mesi e oltre

☐ lavoratore/trice *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ lavoratore/trice autonomo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ persona inattiva (che non è occupato né in cerca di occupazione) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ **Di non trovarsi in una condizione di vulnerabilità**

☐ **Di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni di vulnerabilità (scelta multipla):**

(I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679)

- ☐ persona con disabilità
- ☐ persona in condizione di fragilità economica
- ☐ persona in una o più delle seguenti condizioni di fragilità
 - ☐ persona sottoposta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria
 - ☐ problemi di salute fisica
 - ☐ problemi di salute psichica
 - ☐ problemi di dipendenza connessi all'uso di alcool, di sostanze o altro
 - ☐ persona a rischio di esclusione sociale
 - ☐ persona a rischio di grave emarginazione
 - ☐ persona appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)

☐ **Di non volere fornire informazioni in merito alla condizione di vulnerabilità**

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità:

Il/La sottoscritto/a *[completare con il nominativo del partecipante]* non intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità della domanda di iscrizione agli interventi del Programma FSE+ 2021-2027.

☐ **Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili**

Il/La sottoscritto/a *[completare con il nominativo del partecipante]* autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, definiti all'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "*Categorie particolari di dati personali*" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" e i dati personali relativi a condanne penali e reati definiti dall'art. 10 del suddetto Regolamento e dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).

12.2.4.2 Scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti minorenni agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027

Il presente modello contiene tutti i dati che i beneficiari sono tenuti a raccogliere durante il periodo di attuazione dell'intervento finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 al fine di trasmettere a Regione Lombardia tutte le informazioni relative ai partecipanti al progetto necessarie per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che raccoglie le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità. La raccolta delle informazioni relative ai partecipanti agli interventi è parte degli obblighi derivanti dall'ammissione ad un contributo a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027. I dati alimenteranno in modo aggregato gli indicatori di output del programma per la verifica del conseguimento dei target intermedi e finali. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al partecipante l'autorizzazione al trattamento dei dati e la relativa informativa.

Il/la richiedente (nome e Cognome)

Codice fiscale

[illegible]

telefono /

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)

In qualità di (selezionare scelta):

- ☐ Genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale
- ☐ tutore legale
- ☐ altro

del minore: _____ (cognome e nome del minore destinatario)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sesso M ☐ F ☐

nato/a a _____ provincia _____ il giorno _____ / _____ / _____

Comune o Stato estero di nascita _____ sigla _____

residente a _____ provincia _____

domiciliato a _____ (provincia _____) via _____ n. _____
(se il domicilio è diverso dalla residenza)

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste, nonché ove applicabile, l'eventuale decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai fini della partecipazione all'iniziativa finanziata dal PR Lombardia FSE+ 2021-2027.

DICHIARA CHE IL MINORE

Ha cittadinanza:

- ☐ Italiana
- ☐ di un paese appartenente all'Unione europea
- ☐ di un paese terzo (selezionare in caso di cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione europea o nel caso persona apolide o di cittadinanza indeterminata)

È genitore:

- ☐ SI
- ☐ NO

È:

Partecipante senz'altro o colpito/a da esclusione abitativa (si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)

- ☐ SI
☐ NO

Partecipante provenienti da zone rurali *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

- ☐ SI
☐ NO

È in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):

- ☐ diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- ☐ diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- ☐ diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- ☐ *(Non applicabile)* diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

È nella seguente condizione in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro (scelta singola):

- ☐ disoccupato/a *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- ☐ Fino a 6 mesi (≤ 6)
- ☐ disoccupato/a di lungo periodo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- ☐ Da 6 mesi a 12 mesi
- ☐ Da 12 mesi e oltre
- ☐ lavoratore/trice *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*
- ☐ lavoratore/trice autonomo *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ persona inattiva (che non è occupato né in cerca di occupazione) *(si tratta di dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679)*

☐ **Di non trovarsi in una condizione di vulnerabilità**

☐ **Si trova in una o più delle seguenti condizioni di vulnerabilità (scelta multipla):**

(I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679)

☐ persona con disabilità

☐ persona in condizione di fragilità economica

☐ persona in una o più delle seguenti condizioni di fragilità

☐ persona sottoposta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

☐ problemi di salute fisica

☐ problemi di salute psichica

☐ problemi di dipendenza connessi all'uso di alcool, di sostanze o altro

☐ persona a rischio di esclusione sociale

☐ persona a rischio di grave emarginazione

☐ persona appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)

☐ **Di non volere fornire informazioni in merito alla condizione di vulnerabilità del minore**

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità:

Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del genitore/tutore/altro] non intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità della domanda di iscrizione agli interventi del Programma FSE+ 2021-2027.

☐ **Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore**

Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del genitore/tutore/altro] nato a _____ (_____) il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, città _____ (_____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul / _____ minore _____ autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili così come definiti all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "Categorie particolari di dati personali" che rivelino l'origine razziale o

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto e secondo le condizioni applicabili previste ai sensi dell'art.8. del citato Regolamento e dell'art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).